

ACC 10000/146/616 091.46995 A

WAGES - CREDITO E ASSICURAZIONE - BANCO DI NAPOLI

AUG. - SEPT. 1944

1940

Banco di Napoli

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NELL'ANNO 1588
CAPITALE E RISERVE L. 1.036 MILIONI
DIREZIONE GENERALE NAPOLI

im/

SEDE DI ROMA

UFFICIO Personale
SEZIONE I

Roma, 23 settembre 1944

Spett. Commissione Alleata di Controllo
Sotto Commissione del Lavoro
R O M A

Indirizzo telegrafico: NAPOLBANCO

Con riferimento al foglio 21 luglio c.a., con il quale sono state richieste tutte le notizie relative al trattamento economico del personale in servizio presso questo Istituto, ed in continuazione alla nostra 5 agosto u.s., qui uniti trasmettiamo i seguenti documenti, ora pervenutici dalla ns/Direzione Generale:

- Copia delle relazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico del ns/ personale.
- Contratto collettivo personale non di ruolo
- " " " di fatica
- Circolare 28-4-1943 = indennità di presenza
- " 8-2-1944 = " " "
- " 23-3-1944 = " " trasferimento e missione

Siamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, e porgiamo distinti saluti.

6 allegati.

4110

BANCO DI NAPOLI - SEDE DI ROMA

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Banco di Napoli sono regolati dal regolamento per il personale approvato col R.D.L. 9-4-1928 n° 782, modificato col R.D.L. 19-10-1933 n. 1441 dal contratto collettivo 23 marzo 1941, limitatamente al personale avventizio e diurnista, e dal contratto collettivo del 29 novembre 1941, per il personale di fatica.

In base di tali norme gli stipendi sono fissati come segue per il personale di ruolo ordinario e per quello a contratto, assunto in base all'art. 7 del citato regolamento:

Grado 2°	Direttori Centrali	Stipendio
	Iniziale	35.561.40
	dopo 4 anni	40.620.60
	" 8 "	45.230.40
	" 12 "	49.541.40
	" 16 "	53.851.80
	"	
Grado 3°	Direttori di Sede	
	Iniziale	31.210.80
	dopo 4 anni	35.763.60
	" 8 "	39.911.40
	" 12 "	43.850.40
	" 16 "	47.385.60
Grado 4°	Ispettori	
	Iniziale	27.974.40
	dopo 3 anni	31.515.=
	" 6 "	35.561.40
	" 9 "	39.507.60
	" 12 "	42.987.=
Grado 4°	Ispettori di C.A.	
	Iniziale	27.974.40
	dopo 3 anni	31.515.=
	" 6 "	35.561.40
	" 9 "	39.507.60
	" 12 "	42.987.=
	" 15 "	46.005.60
Grado 4°	Avvocati Capi e Ing.Capi	
	Iniziale	27.468.60
	dopo 3 anni	31.015.20
	" 6 "	34.549.80
	" 9 "	38.293.20
	" 12 "	42.037.20



4109



- 2 -

Grado 5°

Direttori di Succ.le

Iniziale	26.456.40
dopo 3 anni	29.491.80
" 6 "	32.526.60
" 9 "	35.967.60
" 12 "	39.406.20

Grado 5°

Consul.Tecnici Sup.

Iniziale	26.456.40
dopo 3 anni	29.491.80
" 6 "	32.526.60
" 9 "	35.967.60
" 12 "	39.406.20
" 15 "	42.816.60

Grado 5°

Avvocati e Ingegneri

Iniziale	26.254.20
dopo 3 anni	29.289.60
" 6 "	32.324.40
" 9 "	35.359.80
" 12 "	38.394.=
" 15 "	41.732.40

Grado 6°

Vice Direttori

Iniziale	22.080.=
dopo 3 anni	24.007.80
" 6 "	25.336.80
" 9 "	26.962.80
" 12 "	28.683.=

Grado 6°

Capi Sezione

Iniziale	22.080.=
dopo 3 anni	24.007.80
" 6 "	25.336.80
" 9 "	26.962.80
" 12 "	28.683.=
" 15 "	30.301.20

Grado 6°

Cassieri Principali

Iniziale	22.192.80
dopo 3 anni	24.732.=
" 6 "	26.557.20
" 9 "	28.885.20
" 12 "	31.050.=
" 15 "	33.204.60



4108

./.

- 3 -

Grado 7°

Estimatori Revisori

Iniziale	20.600.40
dopo 3 anni	21.908.40
" 6 "	23.217.=
" 9 "	24.475.20
" 12 "	25.663.80
" 15 "	26.347.80
" 19 "	27.468.60
" 23 "	28.632.=
" 27 "	29.738.40

Grado 7°

Capi Uff.-Cass.-Guard.

Iniziale	20.600.40
dopo 3 anni	21.908.40
" 6 "	23.217.=
" 9 "	24.475.20
" 12 "	25.663.80
" 15 "	26.347.80
" 19 "	27.721.20
" 23 "	29.130.60
" 27 "	30.441.=

Grado 7°

Avv.agg.-Ing.agg.-Cons.tech.

Iniziale	20.485.80
dopo 3 anni	21.795.=
" 6 "	23.104.20
" 9 "	24.370.20
" 12 "	25.561.80
" 15 "	26.347.60
" 19 "	27.621.=
" 23 "	29.035.80
" 27 "	30.347.40
"	

Grado 8°

Ufficiali - Est.O.P. - Ass. Tecn.

Iniziale	12.715.80
dopo 2 anni	13.611.00
" 4 "	14.658.60
" 6 "	15.762.60
" 8 "	16.869.=
" 10 "	17.974.20
" 13 "	19.312.20
" 16 "	20.382.60
" 19 "	21.510.=
" 22 "	22.876.20
" 25 "	24.214.80

4107



- 4 -

Grado 8°

V. Cassieri e V. Guardaroba

Iniziale	13.960.80
dopo 2 anni	15.007.20
" 4 "	16.054.80
" 6 "	17.101.80
" 8 "	18.149.40
" 10 "	19.196.40
" 13 "	20.382.60
" 16 "	21.510.=
" 19 "	22.876.20
" 22 "	24.214.80
" 25 "	25.456.80

Grado 9°

Alunni

Iniziale	11.292.60
dopo 2 anni	11.887.20
" 4 "	12.481.80
" 6 "	13.015.80
" 8 "	13.300.20
" 10 "	13.786.60
" 13 "	14.427.60
" 16 "	15.066.60
" 19 "	15.765.=
" 22 "	16.462.20
" 25 "	17.160.=

Grado 9°

A. Cassieri - A. Guard.

Iniziale	11.530.20
dopo 2 anni	12.064.80
" 4 "	12.600.=
" 6 "	13.135.80
" 8 "	13.379.40
" 10 "	13.902.60
" 13 "	14.601.=
" 16 "	15.298.80
" 19 "	15.996.60
" 22 "	16.695.60
" 25 "	17.392.80

Grado 9°

Alunne

Iniziale	9.866.40
dopo 2 anni	10.283.40
" 4 "	10.698.60
" 6 "	11.114.40
" 8 "	11.530.80
" 10 "	11.947.20
" 13 "	12.481.80



4106

./.

- 5 -

Grado 9°

Segue Alunne

dopo 16 anni	13.016.40
" 19 "	13.551.60
" 22 "	14.086.20
" 25 "	14.464.20

Grado 10°

Commessi di Cassa

Iniziale	10.698.=
dopo 3 anni	11.323.60
" 6 "	11.767.80
" 9 "	12.362.40
" 13 "	13.313.40
" 17 "	13.960.80
" 21 "	14.890.80

Uscieri Capi

Iniziale	10.579.20
dopo 3 anni	11.113.80
" 6 "	11.649.=
" 9 "	12.183.60
" 13 "	13.135.20
" 17 "	14.085.60
" 21 "	14.716.80

Grado 11°

Uscieri e Telefoniste

Iniziale	9.866.40
dopo 3 anni	10.281.60
" 6 "	10.698.=
" 9 "	11.113.80
" 13 "	11.946.60
" 17 "	12.778.80
" 21 "	13.609.80

Per il personale avventizio e diurnista essi sono così de-

terminati:

Avventizi-Avvocati agg.-Ing.agg.- Cons.tecn.

Iniziale	1.295.
dopo 3 anni	1.420
" 6 "	1.570
" 9 "	1.665
" 12 "	1.730
" 15 "	1.765

4105



- 6 -

Segue Avv.agg.-Ing.agg.e Cons.tecn.

dopo 19 anni	1.835
" 23 "	1.910
" 27 "	1.990
"	

Ass.tecn.-Est.O.P.

Iniziale	1.035
dopo 2 anni	1.110
" 4 "	1.190
" 6 "	1.255
" 8 "	1.325
" 10 "	1.395
" 13 "	1.480
" 16 "	1.545
" 19 "	1.615
" 22 "	1.695
" 25 "	1.775
"	

Alunni ed Estim.Pann.

Iniziale	800
dopo 2 anni	865
" 4 "	930
" 6 "	1.000
" 8 "	1.030
" 10 "	1.060
" 13 "	1.090
" 16 "	1.120
" 19 "	1.150
" 22 "	1.180
" 25 "	1.210
"	

A.Cassieri-A.Guardaroba

Iniziale	905
dopo 2 anni	1.010
" 4 "	1.120
" 6 "	1.225
" 8 "	1.240
" 10 "	1.275
" 13 "	1.325
" 16 "	1.375
" 19 "	1.425
" 22 "	1.475
" 25 "	1.525
"	

4104

./.



- 7 -

Alunne - Dattilografe

Iniziale	620
dopo 2 anni	690
" 4 "	750
" 6 "	780
" 8 "	805
" 10 "	830
" 13 "	855
" 16 "	880
" 19 "	905
" 22 "	930
" 25 "	955

Uscieri-Telef.-Custodi-Autisti

Iniziale	620
dopo 3 anni	670
" 6 "	730
" 9 "	760
" 13 "	800
" 17 "	840
" 21 "	880

DiurnistiPersonale maschile impiegatizio

di età inferiore ai 21 anni	575
" " superiore " " "	700

Personale femm. impiegatizio

di età inferiore ai 21 anni	475
" " superiore " " "	525

Per il personale di fatica la retribuzione mensile varia in rapporto alla residenza, alla età ed alle mansioni effettivamente esercitate.

Inoltre per il personale di ruolo previsto dall'art. 37 del Regolamento un supplemento di servizio attivo ragguagliato ad l'anno secondo il seguente prospetto:

Grado 2°

Direttori Centrali

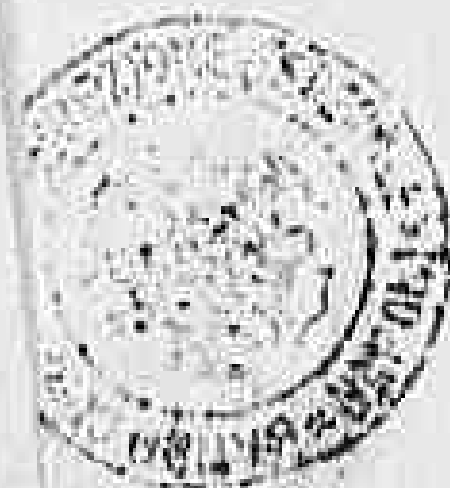
Suppl.serv.att.

Iniziale	
dopo 4 anni	
" 8 "	
" 12 "	
" 16 "	

4103

8.806.80
8.058.60
7.759.20
7.759.20
7.463.40

./.



1948

- 8 -

Grado 3°	<u>Direttori di Sede</u>	
	Iniziale	7.082.40
	dopo 4 anni	7.053.=
	" 8 "	6.439.80
	" 12 "	6.035.40
	" 16 "	6.035.40
Grado 4°	<u>Ispettori</u>	
	Iniziale	6.069.60
	dopo 3 anni	6.070.20
	" 6 "	6.070.20
	" 9 "	5.635.80
	" 12 "	5.173.80
Grado 4°	<u>Ispettori di C.A.</u>	
	Iniziale	6.069.60
	dopo 3 anni	6.070.20
	" 6 "	6.070.20
	" 9 "	5.635.80
	" 12 "	5.173.80
	" 15 "	5.173.20
Grado 4°	<u>Avvocati Capi e Ing.Capi</u>	
	Iniziale	6.070.20
	dopo 3 anni	6.069.60
	" 6 "	6.070.80
	" 9 "	5.816.40
	" 12 "	5.262.=
Grado 5°	<u>Direttori di Succ.le</u>	
	Iniziale	6.070.20
	dopo 3 anni	6.069.60
	" 6 "	6.069.60
	" 9 "	6.069.60
	" 12 "	5.650.80
Grado 5°	<u>Consul.tecn.Superiori</u>	
	Iniziale	6.070.20
	dopo 3 anni	6.069.60
	" 6 "	6.069.60
	" 9 "	6.069.60
	" 12 "	5.650.80
	" 15 "	5.173.20
Grado 5°	<u>Avvocati e Ingegneri</u>	
	Iniziale	6.070.20
	dopo 3 anni	6.070.20

4102



./.

- 9 -

Grado 5°

Segue Avvocati e Ingegneri

dopo 6 anni	6.069.60
" 9 "	6.069.60
" 12 "	5.802.=
" 15 "	5.308.20

Grado 6°

V. Direttori

Iniziale	5.342.40
dopo 3 anni	5.162.40
" 6 "	4.957.20
" 9 "	4.837.20
" 12 "	4.709.40

Grado 6°

Capi Sezione

Iniziale	5.342.40
dopo 3 anni	5.162.40
" 6 "	4.957.20
" 9 "	4.837.20
" 12 "	4.709.40
" 15 "	4.683.=

Grado 6°

Cassieri Principali

Iniziale	5.332.80
dopo 3 anni	5.108.40
" 6 "	4.867.80
" 9 "	4.693.00
" 12 "	4.683.60
" 15 "	4.683.60

Grado 7°

Estimatori Revisori

Iniziale	4.443.60
dopo 3 anni	4.324.20
" 6 "	4.206.=
" 9 "	4.137.60
" 12 "	4.081.80
" 15 "	3.946.20
" 19 "	3.862.80
" 23 "	3.774.=
" 27 "	3.747.=

4101

Grado 7°

Capi Uff. - Cass. - Guard.

Iniziale	4.443.60
dopo 3 anni	4.324.20
" 6 "	4.206.=

./.



- IC -

Segue
Grado 7° Capi Uff.- Cass. - Guard.

dopo 9 anni	4.137.60
" 12 "	4.081.80
" 15 "	3.945.20
" 19 "	3.844.20
" 23 "	3.747.=
" 27 "	3.747.=

Grado 7° Avv. agg.- Ing. agg.- Cons.Tecn.

Iniziale	4.453.20
dopo 3 anni	4.335.=
" 6 "	4.214.40
" 9 "	4.139.40
" 12 "	4.088.40
" 15 "	3.946.20
" 19 "	3.851.40
" 23 "	3.747.=
" 27 "	3.747.=

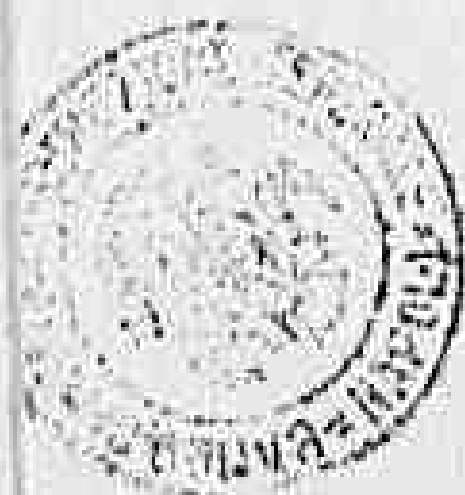
Grado 8° Ufficiali-Estim.O.P.-Ass.Tecn.

Iniziale	3.490.80
dopo 2 anni	3.490.80
" 4 "	3.490.80
" 6 "	3.490.80
" 8 "	3.490.80
" IC "	3.490.80
" 13 "	3.490.80
" 16 "	3.414.=
" 19 "	3.326.40
" 22 "	3.201.=
" 25 "	3.103.80

Grado 8° V.Cassieri e V.Guardaroba

Iniziale	3.490.20
dopo 2 anni	3.490.20
" 4 "	3.490.20
" 6 "	3.490.20
" 8 "	3.490.20
" 10 "	3.490.20
" 13 "	3.414.=
" 16 "	3.326.40
" 19 "	3.201.=
" 22 "	3.103.80
" 25 "	3.103.80

4100



- 11 -

Grado 9°

Alunni

Iniziale	2.971.80
dopo 2 anni	2.971.80
" 4 "	2.971.80
" 6 "	2.971.80
" 8 "	2.909.40
" 10 "	2.907.60
" 13 "	2.907.60
" 16 "	2.907.60
" 19 "	2.907.60
" 22 "	2.907.60
" 25 "	2.908.80

Grado 9°

A. Cassieri - A. Guardaroba

Iniziale	2.973.=
dopo 2 anni	2.973.=
" 4 "	2.973.=
" 6 "	2.973.=
" 8 "	2.907.60
" 10 "	2.908.80
" 13 "	2.908.80
" 16 "	2.908.80
" 19 "	2.908.80
" 22 "	2.908.80
" 25 "	2.908.80

Grado 9°

Alunne

Iniziale	1.782.60
dopo 2 anni	1.782.60
" 4 "	1.782.60
" 6 "	1.782.60
" 8 "	1.782.60
" 10 "	1.782.60
" 13 "	1.782.60
" 16 "	1.782.60
" 19 "	1.782.60
" 22 "	1.782.60
" 25 "	1.745.40

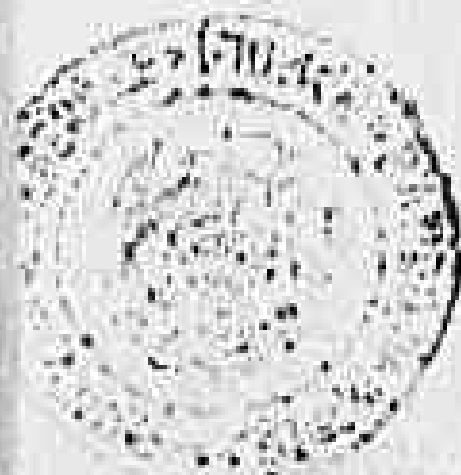
Grado 10°

Commessi di Cassa

Iniziale	2.377.20
dopo 3 anni	2.377.20
" 6 "	2.377.20
" 9 "	2.377.20
" 13 "	2.377.20
" 17 "	2.325.60

4099

./.



- 12 -

Grado 10° Segue Commessi di C.

dopo 21 anni 2.328

Uscieri Capi

Iniziale	1.783.20
dopo 3 anni	1.783.20
" 6 "	1.783.20
" 9 "	1.783.20
" 13 "	1.783.20
" 17 "	1.783.20
" 21 "	1.745.40
"	

Grado 11° Uscieri e Telefoniste

Iniziale	1.189.20
dopo 3 anni	1.189.20
" 6 "	1.189.20
" 9 "	1.189.20
" 13 "	1.189.20
" 17 "	1.189.20
" 21 "	1.189.20
"	

Per il personale avventizio è prevista la concessione della indennità di fuori residenza a favore di quegli impiegati destinati a prestar servizio in località diversa dalla loro abituale residenza.

Essa è così determinata:

Avvocati agg.-Ingegneri agg.- e Consulenti tecnici

Iniziale	£. 228.35
dopo 3 anni e per le successive anzianità "	256.=

Assistenti tecnici ed Estimatori di Oggetti Preziosi

Iniziale e per le successive anzianità	£. 130.80
--	-----------

Alunni ed Estimatori di Pannine

Iniziale	£. 89.85
dopo 2 anni e per le successive anzianità "	130.70

A.Cassieri e Aiutanti Guardaroba

Iniziale, dopo 2 anni e dopo 4 anni	£. 130.70
dopo 6 anni e per le successive anzianità "	126.55



./.

- 13 -

Alunne e Dattilografe

Iniziale e per le successive anzianità £. 50.=

Uscieri - Telefoniste - Custodi e Autisti

Iniziale e per le successive anzianità " 50.=

INDENNITA' DI RAPPR.E DI RISCHIO

L'indennità di rappresentanza è concessa ai funzionari dei gradi da 2° a 7° mentre l'indennità di rischio è concessa al personale di cassa o aventi funzioni analoghe. Esse sono così commisurate:

Indennità di Rappresentanza

Direttori Centrali	annue	£. 15.000
Direttori di Sede	"	" 13.000
Ispettori	"	" 8.500
Direttori di Succ.le	"	" 8.500
Vice Direttori	"	" 5.000
Capi di Ufficio	"	" 3.500
Avv.Capi e Ingegneri Capi	"	" 4.500
Avvocati ed Ingegneri	"	" 4.500
Avvocati agg. e Ingegneri agg.	"	" 2.000

Indennità di rischio

Cassieri Principali	"	" 6.000
Cassieri	"	" 3.500
Vice Cassieri	"	" 2.500
A.Cassieri	"	" 2.000
Commessi di Cassa	"	" 2.500

Aggiunta di famiglia

In seguito alla convenzione del 21 aprile⁴³ stipulata dal Banco con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il personale del Banco gode degli assegni familiari nella stessa misura di quella prevista per tutti gli impiegati dell'Aziende del Credito e dell'Assicurazione e di cui alla seguente tabella:

Funzionari, impiegati e commessi	£. 286	mensili
per la moglie	" 182	"
per ciascun genitore	" 280	" fam.con 1 figlio
per ciascun figlio	" 322	" " " 2-3 figli
" " "		./.



4697

per ciascun figlio

£. 378 mensili fam. con più di 4 figli

Personale di fatica

per la moglie

" 130 mensili

per ciascun genitore

" 78 "

per ciascun figlio

" 112 " fam. con 1 figlio

" " "

" 126 " " con 2-3 figli

" " "

" 140 " " " 4 o più figli

Per i Dirigenti, ai quali non può essere estesa tale convenzione, gli assegni familiari vengono pagati dal Banco, e sono soggetti a ritenuta di R.M., in misura uguale a quegli degli impiegati.

ASSEGNO TEMPORANEO DI GUERRA

Al personale del Banco non è mai stato esteso l'assegno temporaneo di guerra previsto per gli impiegati dello Stato.

INDENNITA' DI BOMBARDAMENTO O DI ALLARME

Al personale del Banco non è mai stato corrisposto; invece il ns/ personale beneficia delle indennità giornaliera di presenza nella misura prevista dalla deliberazione 13-I-1944 del Consiglio di Amministrazione limitatamente alle Filiali operanti nelle città di Napoli, Roma, Avellino, Benevento e Salerno, Nocera Inferiore, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ortona a Mare, Lanciano, Termoli, Cagliari e Pescara e di quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del 21-aprile 1943 per tutte le altre ns/ filiali.

4896

Nessun premio mensile viene corrisposto al ns/ personale per lavoro straordinario o per presenza o per operosità e rendimento. Sol tanto, le prestazioni straordinarie vengono retribuite in base a una tariffa oraria determinata dividendo lo stipendio, ed il supplemento di servizio attivo per i divisori fissi: 173, per gli impiegati, 182, per gli uscieri, e 190, per il personale di fatica, e maggiorando il risultato del 15 o del 25% secondo che trattasi di lavoro effettuato in giorni feriali o giorni festivi. Con effetto dalla data di estensione ai vari territori dell'Italia Liberata dell'Ordinanza dell'A.E.G. re-

./.

lativa alla integrazione temporanea sugli stipendi e salari, entra nella base di calcolo della tariffa oraria per il lavoro straordinario anche l'aumento di contingenza ottenuto maggiorando progressivamente il 70,60 30,20 e 10% le competenze mensili di ciascuno impiegato.

Premio di Rendimento

In base all'art. 62 ultimo comma dello Statuto del Banco approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938 viene assegnato al personale a titolo di premio di rendimento una quota pari ad un decimo degli utili accertati in ogni esercizio. Il relativo riparto viene effettuato in base al grado di ciascuno impiegato, alle note di qualifica riportate, al rendimento di lavoro di ogni anno, all'attaccamento allo Istituto e ai propri doveri da ciascuno dimostrato.

13^a mensilità

E' corrisposta nel dicembre di ciascun anno al personale in servizio una mensilità di stipendio ed accessori a titolo di 13^a mensilità. Tale concessione è prevista dall'art. 39 Lett.A. del Vigente Regolamento del Personale.

Compensi e indennità varie

Benefici ex combattenti

Al personale che ha prestato servizio in zona di operazioni nelle guerre nazionali, è riconosciuto ai soli effetti degli ulteriori aumenti di stipendio una anzianità convenzionale pari al periodo di servizio militare prestato nei reparti mobilitati. Tale beneficio è previsto dall'art. 36 bis del regolamento del personale che estende al ns/Istituto gli articoli 43 44 del R.D.L. 30 settembre 1922 n. 1290.

Indennità di malaria

E' prevista la concessione di una indennità di malaria attualmente fissata nella misura di L.250 mensili lorde di R.M. al personale destinato a prestar servizio in località infetta da malaria su segnalazioni dei singoli dirigenti e dietro esibizione di un certificato del locale ufficiale sanitario.

Indennità di disagiata residenza

Non è prevista in via generale dal ns/ Regolamento. In seguito agli avvenimenti bellici degli scorsi mesi ed allo scopo di venire incontro al personale in servizio nelle località che maggiormente hanno risentito delle eccezionali contingenze derivanti dallo stato di guerra, è stato

4095

./.

16

concessa una speciale indennità solamente al personale di Formia, Minturno e Gaeta.

Indennità di missione e di trasferimento

L'indennità di trasferimento e di missione sono previste dall'art. 48 del Regolamento del personale; in seguito a successive modificazioni esse sono ragguagliate alla misura riportata nell'alligata deliberazione.

Premi di Muzialità e Natalità

Furono istituiti con deliberazione del 9 giugno 1942 e adeguati alla misura riportata nell'accluso prospetto.

Mensilità di emergenza

Al personale in servizio a Roma sono state corrisposte nello scorso anno 8 mensilità di stipendio di cui sette a titolo di anticipo di emergenza ed una a titolo di gratificazione. Esse dovranno essere rimborsate, salvo ulteriori disposizioni, con ritenute mensili a cominciare dal 1° gennaio 1945, pari ciascuna ad un 12° di mensilità percepita. Tali mensilità comprendevano ogni qualsiasi competenza attribuita al personale.

RITENUTE

Sulle competenze vengono praticate le ritenute per R.M., in base alle vigenti disposizioni di legge, e per assicurazioni sociali, limitatamente al personale avventizio, diurnista e di fatica, oltre a ritenute derivanti da circostanze estranee all'Amministrazione quali delegazioni per cessioni del quinto dello stipendio stipulato dai ns/ dipendenti con altri enti, e per pignoramento in caso di azione da parte degli esattori delle imposte sugli emolumenti dei ns/ impiegati.

4094

La situazione numerica del Personale di Roma è al 7 settembre 1944 la seguente:

Direttori Centrali n° 1
 Direttori di Succursale n° 2
 Vice Direttori n° 7
 Capi di Ufficio n° 24
 Ufficiali " 30
 Alunni e Alunni avv. n° 72

./.

I7

Alunne ed alunne avv.	n° 51
Cassiere Principale	" 1
Cassieri	" 2
Vice Cassieri	" 10
A. Cassieri e A. Cassiere avv.	" 22
Commessi di Cassa	" 23
Usciere Capo	" 1
Uscieri	" 13
Uomini di fatica	" 3
Autista	" 1
Avvocati	" 2

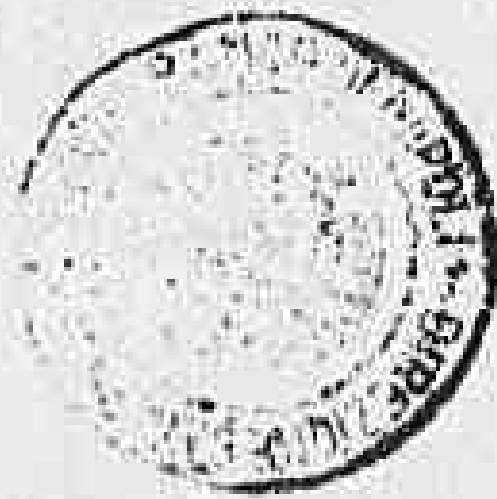
Diurnisti

Alunni	" 20
Alunne	" 62
Cassiere	" 1
Commessi di Cassa	" 2
Uscieri	" 22
Uomini di fatica	" 7
Donne di fatica	" 3

Totale

381 elementi

Si alligano alla presente copia delle varie disposizioni cui
essa si riferisce.



4693

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE

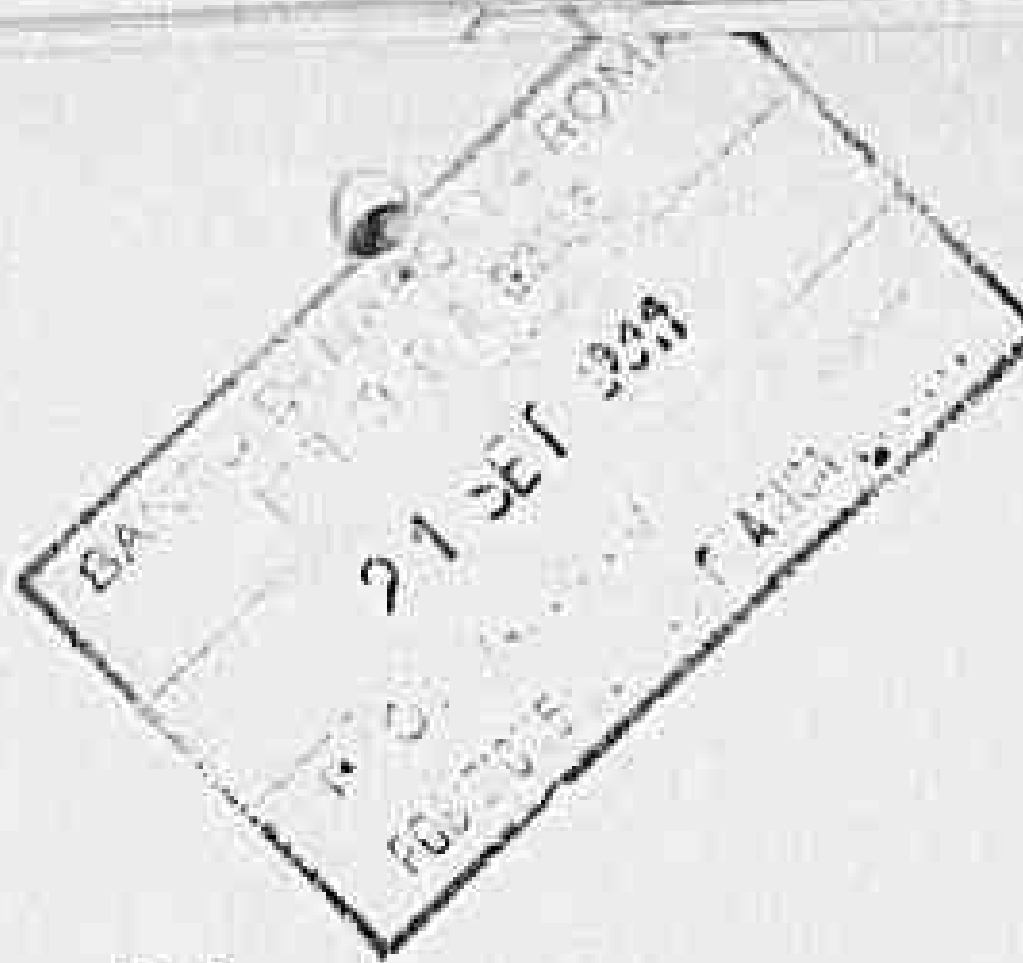
TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE NON DI RUOLO

(Convenzione 23 Marzo 1941 - XIX)

Stab. Tip. F. Raimondi
Napoli - 1941 - XIX

4092

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE



Circolare N. 328 del 30 aprile 1941 - ATX

NORMATIVA N. 5

OGGETTO: Trattamento economico personale non di ruolo.

**A TUTTE LE FILIALI
ED AGLI UFFICI DELLA CENTRALE**

Il 23 marzo ultimo, è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo che, preventivamente approvata dal nostro Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 detto mese, ha ottenuto il 20 corrente il prescritto nulla osta da parte dell'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l'Esercizio del Credito, divenendo così esecutiva.

Conclusa a seguito di trattative svoltesi tra il Banco e le competenti Organizzazioni sindacali in uno spirito di costante cordialità e di mutua comprensione, la Convenzione realizza notevoli benefici per tutte le categorie di dipendenti non stabili, testimoniando ancora una volta della concreta e fattiva volontà dell'Istituto di risolvere con aperti criteri di larga equità specie le questioni che interessano vasti strati del proprio personale.

La Convenzione stessa integra e concreta i provvedimenti già adottati dall'Amministrazione nel decorso gennaio con la equiparazione tabellare dei dipendenti a contratto a quelli di ruolo e con la concessione di eguale progressione economica

4891

di carriera e, ispirandosi alla essenziale finalità determinatrice di quei provvedimenti, attribuisce al trattamento economico carattere di giusta armonia nei rapporti tra le varie categorie e di opportuna uniformità nell'ambito di ciascuna.

Dall'accordo — da cui resta escluso solo il personale di fatica, per il quale sarà provveduto a parte — traggono vantaggio gli avventizi, i contrattisti, i diurnisti.

Agli avventizi, a qualunque grado appartengano, è riconosciuto il diritto — già ammesso, in determinati limiti, dalle preesistenti norme del Banco — ad aumenti periodici pari, per la durata dei periodi di maturazione e per il numero, a quelli di cui beneficia il personale di ruolo di grado corrispondente, assicurandosi così loro, col progredire dell'anzianità, un adeguato sviluppo della retribuzione iniziale.

Gli emolumenti mensili sono indicati, al lordo della ricchezza mobile e della quota di contributo per assicurazioni sociali obbligatorie, dalla Tabella A, che segna un sensibilissimo progresso nei riguardi di alcune categorie — le più numerose — il cui precedente trattamento, considerato sia comparativamente sia in senso assoluto, è risultato suscettivo di miglioramento.

Le indennità attribuibili agli assunti fuori della propria residenza sono riportate nella Tabella B, con lievi variazioni sulla misura attuale, che resta inalterata, intese solo ad evitare il diminuire delle indennità stesse nel corso della carriera economica.

Nei confronti degli avventizi tuttora in servizio, nella stessa qualità, al 23 marzo 1941 gli emolumenti tabellari saranno applicati con decorrenza massima dal 1° febbraio 1940, data in cui tra il Banco e le Associazioni sindacali furono

raggiunte alcune intese di massima in base alle prime trattative, sospese poi sia a causa della situazione politica sia per le disposizioni legislative intervenute in materia di blocco delle retribuzioni e riprese a seguito di autorizzazione impartita dal Ministero delle Corporazioni.

Anche dal 1° febbraio 1940 avrà inizio il periodo di maturazione del successivo aumento periodico per gli avventizi che, a quella data, avevano già conseguiti tutti gli scatti concessi dall'Amministrazione e che, sempre con qualifica di avventizi, erano alla dipendenza del Banco il 23 marzo c. a.

In sede di prima applicazione della Convenzione, gli avventizi appartenenti alle categorie a cui erano precedentemente consentiti tre scatti biennali (alunni; alunne; aiutanti cassieri; uscieri) ottengono — ai fini del suindicato periodo di maturazione, che viene così ad essere abbreviato — il riconoscimento di un terzo del servizio prestato oltre i primi sei anni, cioè oltre il periodo in cui operavano gli scatti suddetti. Eguale riconoscimento ottengono gli avventizi appartenenti alle categorie già beneficianti di due scatti biennali (avvocati aggiunti; ingegneri aggiunti; consulenti tecnici; assistenti tecnici) per il servizio prestato oltre i primi quattro anni.

Gli avventizi che al 23 marzo 1941 percepivano retribuzione maggiore di quella loro attribuibile in base alle nuove tabelle conseguono — ai fini della ulteriore progressione economica — l'assegnazione alla classe (scatto) corrispondente agli emolumenti goduti alla data suddetta, in modo che le eccedenze non vengono assorbite dai futuri scatti, i quali, con decorrenza dal 1° gennaio u. s., continuano a svolgersi normalmente a partire da quello successivo alla classe di assegnazione.

Tale assegnazione è praticata nella classe immediatamente inferiore quando manchi una piena rispondenza; la differenza in eccesso è conservata fino al prossimo scatto. Dal computo

della retribuzione sono escluse le eventuali indennità per incarichi speciali.

* * *

Di notevolissima importanza è la clausola che si riferisce al personale a contratto la cui retribuzione sia superiore a quella iniziale stabilita dalle tabelle in vigore per il personale di ruolo di pari grado.

Attuandosi lo stesso criterio di inquadramento ora illustrato per gli avventizi, per detto personale a contratto è definitivamente esclusa l'assorbibilità delle eccedenze negli aumenti periodici; esso, quindi, dal 1° gennaio c. a. inizierà il periodo utile per la maturazione dello scatto successivo, seguendo poi lo stesso sviluppo economico dei dipendenti in pianta stabile.

Beneficiano di questa norma di vasta portata non soltanto i contrattisti nei confronti dei quali l'Amministrazione aveva proceduto, come si è detto di sopra, alla equiparazione tabellare, ma anche tutti quelli a cui — per riconoscimento di anzianità convenzionale o per altro titolo — siano stati attribuiti emolumenti superiori a quelli iniziali di tabella.

* * *

Nei riguardi del personale impiegatizio diurnista la tabella C fissa, in rapporto all'età, la misura delle retribuzioni, ragguagliate a mese, per la categoria maschile e per quella femminile.

E' superfluo precisare che le retribuzioni in atto eventualmente più elevate restano ferme.

Come per gli avventizi, il nuovo trattamento avrà decorrenza massima dal 1. febbraio 1940 per i diurnisti che alla data di stipula della Convenzione erano tuttora alle dipendenze del Banco con eguale qualifica.

Nessuna modificazione subisce il rapporto di lavoro di detto personale diurnista, che resta caratterizzato dal fondamentale elemento della precarietà e della transitorietà.

Prevedendosi la ipotesi — per vero da escludere in concreto — che elementi diurnisti siano mantenuti in servizio ininterrotto per oltre un anno a partire dal 1. gennaio 1941, si è stabilito che, al compimento di tale termine, siano ad essi attribuiti qualifica e retribuzione di avventizi, purchè risultino in possesso dei requisiti essenziali (cittadinanza italiana, iscrizione al P. N. F. ecc.) per l'immissione in detta categoria.

Tale eccezionale disposizione non riguarda i diurnisti assunti o da assumere per esigenze connesse allo stato di emergenza.

Il Banco, che già corrisponde ai diurnisti la retribuzione anche per i giorni festivi e concede loro ferie retribuite, ha inoltre aderito, pur senza assumere impegno contrattuale, a corrispondere ai diurnisti stessi gli emolumenti per brevissimi periodi di assenza che siano dovuti a gravi motivi rigorosamente accertati dalle Direzioni.

E' così attuata, senza lacune e senza sopravvivenza di disparità e di sperequazioni, la piena disciplina economica del personale non di ruolo, in attesa che, superata recentemente la fase legislativa, che non consentiva finora la pubblicazione dei contratti collettivi regolanti i rapporti di lavoro tra enti pubblici e dipendenti, sia possibile al più presto l'attuazione anche di una idonea disciplina giuridica.

Dalle provvidenze adottate, da cui non lieve onere deriva all'Amministrazione, le categorie interessate, rendendosi conto della portata di esse, trarranno stimolo — siamo certi — a sempre più serena e più intensa attività che intimamente ri-

sponda, in crescente apporto di intelligente collaborazione, alle esigenze ed ai fini dell'Istituto.

La pratica applicazione del nuovo trattamento economico seguirà con la maggiore sollecitudine possibile. Essa però comporta l'esame delle situazioni individuali di tutti i dipendenti non di ruolo e la conseguente necessità di computi e di conguagli né semplici né brevi. E' quindi necessario che, sottraendosi all'impulso di facili e non giustificate impazienze, gli interessati si astengano da sollecitazioni atte solo ad intralciare e ad appesantire il non lieve compito degli uffici incaricati.

Gli eventuali dubbi che possano sorgere in merito alle varie clausole della Convenzione saranno chiariti e risolti dal competente Ufficio del Personale.

Si rimette un congruo numero di copie della presente circolare e del fascicolo alligato.

I dirigenti diano diffusione all'una ed all'altro principalmente tra il personale non di ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE

FRIGNANI

Stab. Tip. F. Raimondi
Napoli - 1941 - XIX

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE



TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO

(Convenzione 23 Marzo 1941 - XIX)

Stab. Tip. F. Raimondi
Napoli - 1941 - XIX

4687

CONVENZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
NON DI RUOLO DEL BANCO DI NAPOLI

Il giorno 23 marzo 1941-XIX in Napoli, tra :

— la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. ALFREDO BRUCHI, assistito dai fascisti Giovanni Guarneri, Enrico Aureggi, Mario Camardella e Luigi Carbone,

— il Banco di Napoli, rappresentato dal Direttore Generale Cons. Naz. GIUSEPPE FRIGNANI, con mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 12 marzo 1941 - XIX

e la

— Federazione nazionale fascista dei Lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. GIUSEPPE FERRARIO, assistito dal Segretario del Sindacato nazionale di categoria Manlio Valli e dai fascisti Ugo Grimaldi, Giuseppe Buano, Armando Sirolli, Renato Profili e Bruno Oggiano,

visto l'accordo di massima intervenuto il 18 gennaio 1940 - XVIII tra le predette Federazioni e in attuazione dell'accordo stesso ;

preso atto che, con decorrenza 1° gennaio 1941 - XIX, il Banco di Napoli ha provveduto ad estendere al personale contrattista già in servizio a tale data il trattamento economico iniziale in vigore per il personale di ruolo, con diritto ai successivi scatti di carriera economica, ed ha provveduto altresì ad immettere in ruolo un cospicuo numero di avventizi che avevano i requisiti richiesti per tale immissione ;

SI È CONVENUTO :

Art. 1 — Nei confronti del personale avventizio e diurnista, tuttora in servizio con tale qualifica alla data di stipula della presente Convenzione, e di quello di futura assunzione il trattamento economico già in vigore presso il Banco di Napoli è sostituito integralmente da quello risultante dalle annesse tabelle A, B e C.

Le retribuzioni e le indennità indicate da dette tabelle sono al lordo delle ritenute in vigore e s'intendono già depurate delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930 n.° 491 e 14 aprile 1934 n.° 561 e comprensive degli aumenti di cui al R. D. L. 24 settembre 1936 n.° 1719 ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 3 giugno 1937, 17 maggio 1939 e 24 aprile 1940.

Le retribuzioni e indennità tabellari saranno applicate con la riduzione del 10 % agli avventizi che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, fatta eccezione per coloro che siano muniti di diploma di scuola media superiore.

Per il personale tuttora in servizio alla data di stipula il nuovo trattamento ha decorrenza dal 1° febbraio 1940-XVIII.

Art. 2 — Per il personale avventizio di cui all'ultimo comma del precedente articolo che, al 1° febbraio 1940-XVIII, abbia conseguito tutti gli aumenti periodici già concessi dall'Istituto, il periodo utile per la maturazione degli scatti successivi stabiliti dalla Tabella A decorre dalla data innanzi detta.

Nella prima applicazione del nuovo trattamento, tale periodo è anticipato di un terzo del servizio prestato oltre i primi sei anni, per le categorie che beneficiavano — secondo le preesistenti tabelle del Banco — di tre scatti biennali, ed oltre i primi quattro anni per le categorie che beneficiavano di due scatti biennali, intendendosi determinato in tale misura il riconoscimento — agli effetti del trattamento tabellare — delle anzianità eccedenti rispettivamente i 6 ed i 4 anni.

Art. 3 — Gli avventizi di qualunque grado che, alla data di sottoscrizione di questo accordo, fruiscono di retribuzione superiore a quella che spetterebbe loro in base alle nuove tabelle, saranno collocati — ai soli fini dell'ulteriore progressione economica — nella classe (scatto) di retribuzione corrispondente all'importo degli emolumenti in godimento, e l'anzianità utile per il prossimo scatto decorrerà dal 1° gennaio 1941 - XIX.

Sono escluse dal computo le eventuali indennità per incarichi speciali.

Quando manchi una rispondenza integrale, l'assegnazione sarà fatta nella classe immediatamente inferiore, conservandosi dagli avventizi, fino al prossimo scatto, la eccedenza.

Art. 4 — Il personale diurnista potrà essere assunto dal Banco di Napoli per necessità di carattere temporaneo e transitorio o per le esigenze connesse con lo stato di emergenza.

visto l'accordo di massima intervenuto il 18 gennaio 1940 - XVIII tra le predette Federazioni e in attuazione dell'accordo stesso ;

preso atto che, con decorrenza 1° gennaio 1941 - XIX, il Banco di Napoli ha provveduto ad estendere al personale contrattista già in servizio a tale data il trattamento economico iniziale in vigore per il personale di ruolo, con diritto ai successivi scatti di carriera economica, ed ha provveduto altresì ad immettere in ruolo un cospicuo numero di avventizi che avevano i requisiti richiesti per tale immissione ;

SI È CONVENUTO :

Art. 1 — Nei confronti del personale avventizio e diurnista, tuttora in servizio con tale qualifica alla data di stipula della presente Convenzione, e di quello di futura assunzione il trattamento economico già in vigore presso il Banco di Napoli è sostituito integralmente da quello risultante dalle annesse tabelle A, B e C.

Le retribuzioni e le indennità indicate da dette tabelle sono al lordo delle ritenute in vigore e s'intendono già depurate delle riduzioni di cui ai RR. DD. LL. 20 novembre 1930 n.° 491 e 14 aprile 1934 n.° 561 e comprensive degli aumenti di cui al R. D. L. 24 settembre 1936 n.° 1719 ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli in data 3 giugno 1937, 17 maggio 1939 e 24 aprile 1940.

Le retribuzioni e indennità tabellari saranno applicate con la riduzione del 10 % agli avventizi che non abbiano raggiunto il 21° anno di età, fatta eccezione per coloro che siano muniti di diploma di scuola media superiore.

TABELLA A

Avvocati aggiunti, Ingegneri aggiunti e Consulenti tecnici
(cinque scatti triennali e tre quadriennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	.	L.	1.295
dopo 3 anni	.	.	.	.	.	.	"	1.420
" 6	"	"	"	"	"	"	"	1.570
" 9	"	"	"	"	"	"	"	1.665
" 12	"	"	"	"	"	"	"	1.730
" 15	"	"	"	"	"	"	"	1.765
" 19	"	"	"	"	"	"	"	1.835
" 23	"	"	"	"	"	"	"	1.910
" 27	"	"	"	"	"	"	"	1.990

Assistenti tecnici ed Estimatori di oggetti preziosi
(cinque scatti biennali e cinque triennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	.	L.	1.035
dopo 2 anni	.	.	.	.	.	.	"	1.110
" 4	"	"	"	"	"	"	"	1.190
" 6	"	"	"	"	"	"	"	1.255
" 8	"	"	"	"	"	"	"	1.325
" 10	"	"	"	"	"	"	"	1.395
" 13	"	"	"	"	"	"	"	1.480
" 16	"	"	"	"	"	"	"	1.545
" 19	"	"	"	"	"	"	"	1.615
" 22	"	"	"	"	"	"	"	1.695
" 25	"	"	"	"	"	"	"	1.775

Ai diurnisti che siano mantenuti in servizio continuativo per oltre un anno dal 1° gennaio 1941-XIX (esclusi naturalmente quelli assunti per esigenze connesse allo stato di emergenza) saranno attribuite dal Banco di Napoli, dopo tale termine, la retribuzione e la qualifica di avventizi, salvo il caso in cui l'interessato manchi dei requisiti essenziali per la immissione nel personale avventizio.

Art. 5 — Nei riguardi di quei contrattisti ai quali è stato applicato il trattamento economico di ruolo secondo quanto indicato in premessa e la cui retribuzione di fatto risulti superiore a quella della classe iniziale della rispettiva tabella di assegnazione si applicherà lo stesso criterio di inquadramento stabilito per gli avventizi dall'articolo 3 della presente Convenzione, anche per quanto riguarda la decorrenza (1° gennaio 1941 - XIX) dell'anzianità utile per la maturazione del primo scatto.

Art. 6 — la presente Convenzione non si applica al personale di fatica, anche se con mansioni di usciere, la cui situazione contrattuale sarà determinata con separata convenzione.

Art. 7 — Restano ferme tutte le disposizioni regolamentari in vigore per il personale del Banco di Napoli che non riguardino la misura del trattamento economico.

Art. 8 — Il Banco di Napoli provvederà a dare attuazione alle norme contenute nel presente accordo non appena ottenuto il benestare dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

TABELLA A

Avvocati aggiunti, Ingegneri aggiunti e Consulenti tecnici
(cinque scatti triennali e tre quadriennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	L.	1.295
dopo 3 anni	.	.	.	.	.	"	1.420
" 6 "	.	.	.	.	.	"	1.570
" 9 "	.	.	.	.	.	"	1.665
" 12 "	.	.	.	.	.	"	1.730
" 15 "	.	.	.	.	.	"	1.765
" 19 "	.	.	.	.	.	"	1.835
" 23 "	.	.	.	.	.	"	1.910
" 27 "	.	.	.	.	.	"	1.990

Assistenti tecnici ed Estimatori di oggetti preziosi
(cinque scatti biennali e cinque triennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	L.	1.035
dopo 2 anni	.	.	.	.	.	"	1.110
" 4 "	.	.	.	.	.	"	1.190
" 6 "	.	.	.	.	.	"	1.255
" 8 "	.	.	.	.	.	"	1.325
" 10 "	.	.	.	.	.	"	1.395
" 13 "	.	.	.	.	.	"	1.480
" 16 "	.	.	.	.	.	"	1.545
" 19 "	.	.	.	.	.	"	1.615
" 22 "	.	.	.	.	.	"	1.695
" 25 "	.	.	.	.	.	"	1.775

Alunni ed Estimatori di pannine
(cinque scatti biennali e cinque triennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	L.	800
dopo 2 anni	.	.	.	.	.	"	865
" 4 "	.	.	.	.	.	"	930
" 6 "	.	.	.	.	.	"	1.000
" 8 "	.	.	.	.	.	"	1.030
" 10 "	.	.	.	.	.	"	1.060
" 13 "	.	.	.	.	.	"	1.090
" 16 "	.	.	.	.	.	"	1.120
" 19 "	.	.	.	.	.	"	1.150
" 22 "	.	.	.	.	.	"	1.180
" 25 "	.	.	.	.	.	"	1.210

Aiutanti Cassieri, Aiutanti Guardaroba
(cinque scatti biennali e cinque triennali)

Retribuz. mensili lorde comprensive della indennità di rischio.

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	L.	905
dopo 2 anni	.	.	.	.	.	"	1.010
" 4 "	.	.	.	.	.	"	1.120
" 6 "	.	.	.	.	.	"	1.225
" 8 "	.	.	.	.	.	"	1.240
" 10 "	.	.	.	.	.	"	1.275
" 13 "	.	.	.	.	.	"	1.325
" 16 "	.	.	.	.	.	"	1.375
" 19 "	.	.	.	.	.	"	1.425
" 22 "	.	.	.	.	.	"	1.475
" 25 "	.	.	.	.	.	"	1.525

Alunne - Dattilografe

(cinque scatti biennali e cinque triennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	620
dopo 2 anni	.	.	.	.	.	.	.	.	"	690
" 4 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	750
" 6 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	780
" 8 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	805
" 10 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	830
" 13 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	855
" 16 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	880
" 19 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	905
" 22 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	930
" 25 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	955

Uscieri, Telefoniste, Custodi - Autisti

(tre scatti triennali e tre quadriennali)

Retribuzioni lorde mensili

Retribuzione iniziale	.	.	.	.	.	.	.	.	L.	620
dopo 3 anni	.	.	.	.	.	.	.	.	"	670
" 6 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	730
" 9 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	760
" 13 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	800
" 17 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	840
" 21 "	.	.	.	.	.	.	.	.	"	880

4683

TABELLA B

Assegni lordi mensili per il personale avventizio destinato a prestare servizio fuori della propria abituale residenza.

Avvocati aggiunti, Ingegneri aggiunti e Consulenti tecnici

Iniziale	L. 228.35
dopo 3 anni e per le successive anzianità	.. 256.—

Assistenti tecnici ed Estimatori di Oggetti Preziosi

Iniziale e per le successive anzianità	L. 130.80
--	-----------

Alunni ed Estimatori di Pannine

Iniziale	L. 89.85
dopo 2 anni e per le successive anzianità	.. 130.70

Aiutanti cassieri e Aiutanti Guardaroba

Iniziale dopo 2 anni e dopo 4 anni	L. 130.70
dopo 6 anni e per le successive anzianità	.. 126.55

Alunne e Dattilografe

Iniziale e per le successive anzianità	L. 50.—
--	---------

Uscieri, Telefoniste, Custodi e Autisti

Iniziale e per le successive anzianità	L. 50.—
--	---------

TABELLA C
PERSONALE DIURNISTA

Retribuzioni lorde mensili

Personale maschile impiegatizio:

di età inferiore ai 21 anni	.	.	L. 575.— mensili
" " superiore " "	.	.	" 700.— "

Personale femminile impiegatizio:

di età inferiore ai 21 anni	.	.	L. 475.— mensili
" " superiore " "	.	.	" 525.— "

per la *Federazione Nazionale Fascista degli Istituti di Credito
di Diritto Pubblico e delle Banche di Interesse Nazionale*

Il Presidente **Alfredo Bruchi**

per il *BANCO DI NAPOLI*

Il Direttore Generale **Giuseppe Frignani**

per la *Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dipen-
denti da Istituti di Credito di Diritto Pubblico e da
Banche di Interesse Nazionale.*

Il Segretario **Giuseppe Ferraro**

4082

1978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE

TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
DEGLI OPERAI, GUARDIE
NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI FATICA
CON MANSIONI DI USCIERE

(Contratto collettivo e Convenzione 29 novembre 1941 - XX)

4881

Stab. Tip. F. Raimondi
Napoli - 1942 - XX

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE



Circolare N. 410 del 18 giugno 1942

NORMATIVA N. 11

OGGETTO: Personale di fatica - Accordi 29 novembre 1941-XX.

**A TUTTE LE FILIALI
ED AGLI UFFICI DELLA CENTRALE**

A seguito di cordiali trattative svoltesi con il Banco, che ha ad esse recato decisivo contributo di franca ed attiva cooperazione, le competenti Organizzazioni sindacali hanno stipulato il 29 novembre ultimo una *Convenzione* ed un *Contratto collettivo*, che solo recentemente hanno attinta perfezione ed operatività rispettivamente con l'approvazione data dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e con l'adempimento delle formalità di deposito e di pubblicazione.

Dalla duplice stipulazione le categorie del personale di fatica e del personale di eguale denominazione addetto a mansioni di usciere ricevono una soddisfacente disciplina giuridico-economica che realizza sia le loro aspirazioni sia gli intendimenti dell'Amministrazione, già da tempo spontaneamente convinta dell'opportunità di attribuire al personale suddetto un assetto definitivo e sopra tutto uniforme.

4680

La *Convenzione* riguarda e risolve una situazione particolare e contingente, determinatasi per l'influenza di vari fattori, cioè quella degli elementi in servizio con qualifica di uomini di fatica ed addetti a compiti di usciere.

A costoro, salvo che manchino dei requisiti essenziali, è conferita qualifica di uscieri avventizi, col trattamento economico stabilito dalle tabelle alligate alla *Convenzione* 23 marzo 1941-XIX per il personale non di ruolo.

Qualifica di uscieri diurnisti è riconosciuta ai dipendenti di fatica diurnisti adibiti ai compiti suddetti: l'accordo 29 novembre ne fissa la retribuzione in L. 600 lorde mensili per i lavoratori di età superiore al 21° anno, in L. 500 per quelli di età inferiore.

Attribuzione di qualifica e di trattamento hanno la decorrenza retroattiva massima del 1° settembre 1941.

Del servizio prestato anteriormente a tale data sono riconosciuti per intero due anni; il servizio eccedente il biennio è riconosciuto per un terzo. Questo riconoscimento opera nei confronti di coloro che conseguano la nomina ad uscieri avventizi (per i diurnisti la retribuzione è fissa) ai fini degli aumenti periodici: essi saranno inquadrati nella classe iniziale di retribuzione, con l'anzianità computata nei modi suindicati, se non abbiano già compiuto il periodo utile per il primo scatto; saranno invece inquadrati nella classe successiva, se tale periodo abbiano compiuto, ed in quella ancora successiva se ne abbiano compiuti due e così di seguito.

I trattamenti economici in atto eventualmente più favorevoli restano fermi; coloro che ne fruiscono saranno inquadrati - ai soli fini della ulteriore progressione economica di carriera - nella classe (scatto) corrispondente all'importo della retribuzione goduta, escludendosi dal computo determinativo

di questa ogni accessorio ed ogni indennità per incarichi speciali o per altro titolo. Il periodo utile per il successivo aumento periodico decorrerà dal 1° settembre 1941 o dalla data di posteriore assunzione.

L'inquadramento nella categoria degli uscieri avventizi o diurnisti comporta il godimento, quando se ne verifichino i presupposti e le condizioni, degli assegni familiari nella misura determinata per la categoria stessa.

Il rapporto di lavoro del personale diurnista di fatica che ottenga la qualifica di usciere diurnista o degli elementi che con detta qualifica siano posteriormente assunti non subisce modificazione alcuna e continua ad essere caratterizzato dal fondamentale elemento della precarietà e della transitorietà.

Prevedendosi la ipotesi - difficilmente verificabile - che uscieri diurnisti siano mantenuti ininterrottamente in servizio per oltre un anno a decorrere dal 1° gennaio 1942, si è stabilito che, al compimento di tale termine, siano ad essi attribuiti qualifica e trattamento di avventizi, purchè risultino in possesso dei requisiti essenziali per l'immissione nella relativa categoria.

Questa eccezionale disposizione non riguarda i diurnisti assunti o da assumere per esigenze connesse allo stato di emergenza.

Il *Contratto collettivo* regola nell'aspetto giuridico e nell'aspetto economico il rapporto di lavoro del personale di fatica.

Salvo che per i diurnisti (art. 4), esso non pone norme autonome e dirette, ma dichiara applicabile a detto personale il Contratto collettivo nazionale 10 novembre 1936-XV ed i contratti provinciali che lo integrano.

Il Contratto nazionale disciplina integralmente il rapporto

4079

nella fase d'inizio, di svolgimento e di estinzione, solo demandando ad appositi accordi provinciali la determinazione della misura della retribuzione.

Conseguentemente, le materie riguardanti il periodo di prova, le sanzioni disciplinari, l'orario di lavoro, le ferie, il trattamento di malattia, le cause di estinzione, le indennità di licenziamento etc., trovano rispondenza di specifiche clausole nel Contratto nazionale con le variazioni - s'intende - ad esso apportate, in tempo successivo alla sua formazione, per alcuni capi (es: orario di lavoro; richiamo alle armi; destinatari delle indennità in caso di morte).

Il trattamento economico ha invece per fonte immediata i vari contratti integrativi provinciali.

Questi contratti, di contenuto pressochè uniforme, suddividono il personale di fatica in quattro sottocategorie: *a)* operai ed autisti; *b)* guardie notturne; *c)* uomini di fatica, di pulizia, di custodia; *d)* donne addette alla pulizia.

Per ciascuna di tali sottocategorie, a partir dalla prima, è fissata retribuzione diversa e via via decrescente.

Su tale retribuzione possono incidere, eventualmente concorrendo, due cause di riduzione: l'età del lavoratore ed il luogo in cui presta servizio.

La retribuzione contrattuale è infatti ridotta di una determinata percentuale (normalmente del 20%) nei confronti di lavoratori che non abbiano compiuto il 21.^o anno di età.

E' ridotta di altra percentuale (di solito del 15%) nei riguardi di lavoratori che prestino opera in località che non siano capoluogo di provincia.

La retribuzione contrattuale, integrale o diminuita per i motivi suindicati, va corrisposta ai dipendenti ad orario pieno di lavoro; va invece corrisposta in base alle effettive ore di

lavoro a quelli che siano soggetti a prestazioni limitate. I criteri determinativi della paga oraria sono indicati dai contratti integrativi.

Questi dettano norme aggiuntive e precisative in materia di durata del lavoro in rapporto a talune delle mansioni esplicitate dagli appartenenti alle cennate sottocategorie e stabiliscono in 10/30 della retribuzione mensile la gratifica natalizia.

Il trattamento economico del personale diurnista di fatica, che il Banco può assumere per esigenze connesse allo stato di emergenza, è quello contrattuale ridotto del 5%.

Questa riduzione va applicata sugli emolumenti che spetterebbero in concreto al lavoratore non diurnista della categoria nelle stesse condizioni di età e di località di servizio, cioè già depurati delle percentuali di decremento per tali eventuali motivi.

Il Contratto collettivo 29 novembre XX ha decorrenza dal 1.° del successivo mese di dicembre: le clausole economiche dal 1.° settembre stesso anno per i dipendenti in servizio a tale data.

Le condizioni individuali preesistenti, se più favorevoli al lavoratore, rimangono inalterate.

Rimane, tra l'altro acquisita la qualifica di uscieri, avvenzisti o di ruolo, agli autisti e custodi che, prima del 29 novembre 1941, l'abbiano conseguita.

L'assetto che, non senza rilevantissimo onere per l'Istituto, si è portato nel campo del personale di fatica pone una netta distinzione tra la categoria a cui appartiene questo personale — inteso, naturalmente, nell'insieme delle ulteriori suddivisioni — e quella degli uscieri.

Distinzione che non è solo di condizioni giuridiche ed economiche, ma anche, e sopra tutto, di mansioni.

E' quindi da escludere che il personale di fatica possa, sia pur transitoriamente, essere utilizzato in compiti da usciere.

E' del pari da escludere che gli uscieri possano essere adibiti a lavori propri dell'altra categoria. Solo nelle piccole filiali (art. 2 della Convenzione) essi, nei limiti del normale orario, potranno accudire anche a tali lavori.

Tengano in proposito presente le Direzioni che in nessun modo e per nessun motivo deve riprodursi la situazione a cui, favorendo la stipula e della Convenzione e del Contratto collettivo, il Banco ha decisamente voluto porre termine.

Senza attendere il perfezionamento formale dell'una e dell'altra stipulazione, questa Direzione Generale ha iniziato e ormai portato a compimento, salvo l'esame di pochi casi spesso ritardato dalla scarsa attività degli interessati, l'inquadramento nella categoria degli uscieri avventizi o diurnisti degli uomini di fatica con mansioni da usciere ed ha già quasi totalitariamente provveduto all'applicazione del nuovo trattamento al personale di fatica; alla massima parte degli aventi diritto sono state liquidate e corrisposte le differenze per arretrati.

Ci si augura che i dipendenti di entrambe le categorie apprezzino i benefici che vengono loro dall'ampia e veramente importante sistemazione e ad essi si rendano pari per rendimento e per disciplina.

Nel fascicolo che — per corredo degli Uffici e delle Filiali e per consultazione degli interessati — si alliga, sono riprodotti la Convenzione ed il Contratto collettivo del novembre ultimo. Sono altresì riportati per esteso il Contratto

nazionale 10 novembre XV ed un contratto integrativo, quello per la provincia di Napoli.

Segue un prospetto delle retribuzioni, aggiornate, stabilite da ciascun contratto integrativo provinciale sia per il capoluogo che per le altre località, con l'indicazione delle singole percentuali di riduzione per età e per sede di lavoro (quest'ultima già compresa nel computo).

Eventuali dubbi di interpretazione e di applicazione saranno chiariti dall'Ufficio Personale di questa Centrale.

**IL DIRETTORE GENERALE
FRIGNANI**

4077

1986

Stab. Tip. F. Raimondi
Napoli - 1942 - XX

1987

BANCO DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO PERSONALE



TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO DEGLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI FATICA
CON MANSIONI DI USCIERE

(Contratto collettivo e Convenzione 29 novembre 1941 - XX)

4676

CONVENZIONE PER LA SISTEMAZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE DI FATICA CON MANSIONI DI USCIERE DEL BANCO DI NAPOLI

Il giorno 29 novembre 1941 - XX, in Napoli, fra la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Alfredo Bruchi, assistito dai fascisti Dott. Enrico Guarnieri, Dott. Enrico Aureggi, Avv. Mario Camardella, Dott. Luigi Carbone e con la presenza del Comm. Alberto Romano e dell'Avv. Italo Spagnuolo del Banco di Napoli, e la Federazione nazionale Fascista dei lavoratori dipendenti da Istituti di Credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo reggente Rag. Raul Sammuri, assistito dai fascisti Dott. Manlio Valli, Dott. Ugo Grimaldi, Ugo De Vivo, Mario Volgelsang, Gennaro Davino e Renato Manchini; presa in esame la situazione del personale di fatica del Banco di Napoli con mansioni di usciere ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della convenzione del 23 marzo 1941 - XIX riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo del Banco di Napoli;

SI E' STABILITO QUANTO SEGUE: ¹⁹

4075

Art. 1 — Con decorrenza del 1.º settembre 1941-XIX o dal giorno dell'assunzione se questa sia posteriore, il Banco di Napoli attribuirà qualifica di usciere avventizi — salvo che

gli interessati manchino dei requisiti essenziali per l'immissione in tale categoria — agli elementi tuttora in servizio alla data di stipula del presente contratto che, assunti con qualifica di uomini di fatica, siano stati destinati ad esercitare mansioni di usciere.

La situazione degli elementi assunti con qualifica di uomini di fatica diurnisti e destinati ad eguali mansioni è regolata dal successivo art. 5.

Art. 2 — I lavoratori ai quali sarà attribuita qualifica di uscieri avventizi adempiranno esclusivamente ai compiti propri della categoria.

Il Banco avrà tuttavia facoltà di adibirli, nelle piccole filiali, anche a lavori di pulizia, da compiersi nei limiti del normale orario di lavoro.

Art. 3 — Gli elementi che, a norma dell'art. 1, saranno immessi nella categoria uscieri avventizi conseguiranno, con la stessa decorrenza del 1.^o settembre 1941 - XIX o della posteriore data di assunzione, il trattamento economico stabilito per la categoria dalla Convenzione 23 marzo 1941 XIX e — salvo quanto disposto nel comma seguente e nel successivo articolo 4 — saranno inquadrati nella classe iniziale di retribuzione.

Nella prima applicazione della presente convenzione, il servizio prestato alle dipendenze del Banco anteriormente al 1.^o settembre 1941 - XIX sarà riconosciuto — ai fini della maturazione degli aumenti periodici tabellari — nella misura del 100 % per i primi due anni e di un terzo per gli eventuali periodi eccedenti i due anni, intendendosi così definitivamente regolata ogni questione relativa a riconoscimento di anzianità pregresse.

Art. 4 — Gli elementi di cui ai precedenti articoli i quali, alla data di stipula, fruiscono di retribuzione superiore a quelle che spetterebbe loro per effetto dell' inquadramento economico disciplinato dall' art. 3 saranno collocati — ai soli fini dell' ulteriore progressione economica di carriera — nella classe (scatto) corrispondente all' importo della retribuzione stessa, escludendosi dal computo determinativo di questa ogni accessorio ed ogni indennità per incarichi speciali o per altro titolo.

Il periodo utile per la maturazione del successivo aumento periodico decorrerà dal 1. settembre 1941 - XIX o dalla data di posteriore assunzione.

Quando manchi una integrale rispondenza, l' assegnazione sarà fatta nella classe immediatamente inferiore, conservandosi agli interessati — fino al prossimo scatto — la eccedenza.

Art. 5 — Ai lavoratori assunti con qualifica di uomini di fatica diurnisti e destinati a mansioni di usciere tuttora in servizio presso il Banco alla data di stipula saranno attribuiti, a far tempo dal 1. settembre 1941 - XIX o dal giorno di posteriore assunzione, la qualifica di uscieri diurnisti ed il trattamento economico di cui al successivo art. 7. E' ad essi applicabile il disposto dell' art. 2.

Art. 6 — Il personale diurnista della categoria uscieri potrà essere assunto dal Banco di Napoli per necessità di carattere temporaneo o transitorio o per esigenze connesse allo stato di emergenza.

Agli uscieri diurnisti mantenuti in servizio per oltre un anno a decorrere dal 1. gennaio 1942 - XX (esclusi quelli assunti per esigenze connesse con lo stato di emergenza) l' Istituto attribuirà, decorso tale termine, salvo mancanza negli

interessati dei requisiti essenziali, qualifica di uscieri avventizi e relativo trattamento.

Art. 7 — La retribuzione ragguagliata a mese da corrispondersi agli uscieri diurnisti è fissata nella seguente misura:

- a) elementi di età superiore ai 21 anni: L. 600.—
- b) elementi di età inferiore ai 21 anni: » 500.—

Tali retribuzioni, già depurate delle riduzioni e comprensive degli aumenti anteriori alla data di stipula della presente convenzione, s'intendono stabilite al lordo delle ritenute in vigore.

Art. 8 — Gli uomini di fatica con mansioni di usciere, compresi i diurnisti, i quali, per difetto dei requisiti essenziali, non potranno conseguire la nomina ad uscieri avventizi manterranno l'attuale qualifica, rimanendo quindi a far parte della categoria di fatica e beneficiando del trattamento giuridico-economico stabilito dal contratto collettivo di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica del Banco di Napoli, con le decorrenze indicate negli articoli 4 e 5 del contratto medesimo.

Essi potranno essere adibiti esclusivamente a mansioni proprie della categoria in cui restano inquadrati.

Art. 9 — La presente convenzione entra in vigore dal 1. settembre 1941 - XIX.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE E PERSONALE DI FATICA DEL BANCO DI NAPOLI

Il giorno 29 novembre 1941 - XX, in Napoli, fra la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Alfredo Bruchi, assistito dai fascisti Dott. Giovanni Guarnieri, Dott. Enrico Aureggi, Avv. Mario Camardella, Dott. Luigi Carbone e con la presenza del Comm. Alberto Romano e dell'Avv. Italo Spagnuolo del Banco di Napoli, e la Federazione nazionale dei lavoratori dipendenti da Istituti di credito di diritto pubblico e da Banche di interesse nazionale, rappresentata dal suo reggente Rag. Raul Sammuri, assistito dai fascisti Dott. Manlio Valli, Dott. Ugo Grimaldi, Ugo De Vivo, Mario Vogelsang, Genaro D'Avino e Renato Manchini;

anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della convenzione del 23 marzo 1941 - XIX riguardante il trattamento economico del personale non di ruolo del Banco di Napoli;

SI È STABILITO QUANTO SEGUE:

Art. 1 — Agli operai, guardie notturne e personale di fatica del Banco di Napoli saranno applicate, con decorrenza dal 1.° dicembre 1941 - XX, le disposizioni contrattuali contenute nel contratto nazionale 10 novembre 1936 - XV (pub-

blicato nell'allegato n. 1123 al fascicolo n. 152 del Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni in data 5 maggio 1937-XV), salvo le norme legislative in vigore per il richiamo alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale nei riguardi dei salariati degli Enti pubblici.

Art. 2 — Alle guardie notturne, operai e personale di fatica del Banco di Napoli sarà applicato il trattamento economico stabilito dai contratti provinciali integrativi del predetto contratto nazionale di lavoro, come dalle rispettive pubblicazioni nei F. A. L. delle singole provincie, salvo il disposto dell'art. 4 per i diurnisti.

Art. 3 — In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli, agli autisti e custodi già in servizio alla data di stipulazione del presente contratto con la qualifica di uscieri continueranno ad essere applicate le disposizioni giuridico-economiche in atto.

Art. 4 — Per esigenze connesse allo stato di emergenza il Banco potrà assumere operai, guardie notturne e personale di fatica con qualifica di diurnisti.

Ai diurnisti sarà applicato il trattamento economico di cui all'art. 2, ridotto del 5 %.

Art. 5 — Il trattamento economico previsto dal presente contratto sarà applicato con decorrenza 1.° settembre 1941-XIX oppure dalla data di assunzione in servizio quando questa sia avvenuta dopo il 1.° settembre 1941 - XIX.

Art. 6 — Restano ferme tutte le disposizioni regolamentari in vigore per il personale del Banco di Napoli per quanto non regolato dal presente contratto.

Art. 7 — Il presente contratto, fermo il disposto dello art. 5, entra in vigore il 1.° dicembre 1941 - XX.

Relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 2, il presente contratto avrà la stessa durata e scadenza dei singoli contratti provinciali integrativi ivi richiamati.

Per tutte le altre disposizioni il presente contratto avrà la stessa durata e scadenza del contratto nazionale suindicato del 10 novembre 1936 - XV.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LA-
VORO PER GLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE
E PERSONALE DI FATICA ALLE DIPENDENZE
DELLE AZIENDE DI CREDITO

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 3 maggio 1937 - XV - n. 102. Parte Sec.)

Il 10 novembre 1936, XV, in Roma, fra le seguenti Federazioni: Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Nazionali di Credito Ordinario, rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Rag. Mario Solza; Federazione Nazionale Fascista delle Banche di Provincia, rappresentata dal suo Presidente On. Conte Carlo Parea; Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari, rappresentata dal suo Presidente S. E. il Sen. Concino Concini; Federazione Nazionale Fascista degli Istituti Finanziari, rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Avv. Vittorio Carlo Vitali; Federazione Nazionale Fascista dei Banchieri Privati, rappresentata dal suo Presidente Rag. Enea Manusardi; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende del Credito, rappresentata dal Commissario Ministeriale Cav. Dott. Renato Rinaldi; visto l'accordo di pari data intervenuto fra le stesse parti circa le condizioni di appalto, in materia di salario, nel caso che vengano appaltati servizi continuativi di pulizia, è stato stipulato il seguente contratto.

Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro degli operai, delle guardie notturne e del personale di fatica

4671

alle dipendenze delle Aziende di credito rappresentate dalle Federazioni suindicate.

Il presente contratto collettivo riguarda il personale di cui sopra che dedica alla Azienda la sua opera con carattere continuativo. L'applicazione del presente contratto è pertanto esclusa solamente per quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale.

Per le filiali e le agenzie (comprese quelle di città) presso le quali presta servizio un solo uomo di pulizia e con orario ridotto, negli accordi integrativi provinciali sarà stabilito un trattamento economico proporzionato alla durata delle prestazioni orarie.

Capitolo I

Assunzione

Art. 1 — L'Azienda determinerà in via generale e per casi singoli i requisiti di idoneità per l'assunzione del personale e le relative mansioni.

Art. 2 — L'assunzione in servizio è fatta in via provvisoria per un periodo di prova che non potrà superare la durata di 30 giorni, durante i quali il rapporto può essere reciprocamente risolto senza preavviso e senza alcuna indennità, salvo il pagamento del salario per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova sarà considerato come servizio effettivo agli effetti della anzianità.

Capitolo II

Doveri di servizio

Art. 3 — Il prestatore d'opera deve:

a) dedicare la sua opera assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando scrupolosamente le istruzioni e gli ordini di servizio che gli saranno impartiti al riguardo dai superiori;

b) mantenersi disciplinato ed ubbidiente, usando subordinazione e deferenza verso i superiori anche non diretti, urbanità verso i colleghi e cortesia verso il pubblico in occasione di eventuali contatti con questo;

c) tenere condotta irreprensibile sotto qualsiasi aspetto sia nell'Istituto che fuori;

d) coadiuvarsi e supplirsi nelle incombenze a seconda delle disposizioni dei superiori e anche disimpegnare mansioni proprie alla categoria ma diverse da quelle normalmente affidategli, compatibilmente con la sua capacità e le sue attribuzioni, quante volte ne venga richiesto e senza speciale compenso;

e) avere cura dei mobili ed oggetti od attrezzi affidatigli, che dovrà conservare in buono stato, rispondendo della perdita e dei danni eventuali che siano a lui imputabili, dei quali l'Azienda potrà rivalersi anche con trattenute sulla retribuzione;

f) tenere normalmente la propria effettiva residenza nella città ove è la sede dell'Azienda cui è addetto;

g) informare con sollecitudine la Direzione di ogni mutamento d'indirizzo ;

h) prestarsi a qualsiasi visita e verifica di controllo.

Art. 4 — È vietato :

a) di ricevere da terzi, compreso il personale dell'Azienda, sotto qualsiasi pretesto, compensi o mance relative al disimpegno delle proprie mansioni ;

b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze ;

c) allontanarsi dal lavoro senza il consenso dei superiori anche per ragioni inerenti al proprio servizio ;

d) dedicarsi fuori dell'Azienda ad altri lavori, la cui prestazione sia incompatibile con i doveri di servizio ;

e) fumare nei locali dell'Azienda ;

f) accordare o contrarre prestiti col personale.

Art. 5 — Chi, per malattia o per causa di forza maggiore, sia costretto ad allontanarsi dall'Istituto o a non presentarsi al lavoro, deve darne immediato avviso al proprio superiore diretto, giustificandone il motivo.

Art. 6 — Salvo speciale permesso del superiore diretto, non è consentito al personale di entrare o di uscire dall'Istituto all'infuori delle ore indicate dai rispettivi turni di lavoro.

L'ora d'ingresso e l'ora di uscita, salvo diverso sistema di controllo, saranno annotate su un libro o foglio di pre-

senza , nel quale saranno anche annotate le interruzioni di lavoro per periodo di riposo.

Art. 7 — In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, l'operaio dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

Art. 8 — Al personale che presta servizio a orario pieno, l'Azienda somministrerà la tenuta di lavoro.

Capitolo III

Disposizioni disciplinari.

Art. 9 — I provvedimenti disciplinari sono :

a) il rimprovero verbale ;

b) l'applicazione di multe in misura non eccedente la paga giornaliera , per mancanze di lieve entità che tuttavia non trovino sanzione adeguata nel provvedimento di cui alla precedente lettera a) ;

c) la sospensione dal servizio e dal salario per un tempo non superiore a sette giorni ;

d) il licenziamento.

L'importo delle multe verrà versato dall'Azienda ad opere di assistenza , secondo quanto sarà stabilito negli accordi integrativi.

La sospensione dal servizio e dal salario si applica normalmente alle mancanze che non siano così gravi da rendere applicabile il licenziamento disciplinare , ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b).

Ogni assenza non giustificata o allontanamento arbitrario dal lavoro, quando non dia luogo a provvedimento disciplinare, comporterà la trattenuta della corrispondente retribuzione.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o del grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati.

Al personale licenziato o sospeso dal servizio è interdetto l'accesso alla Azienda.

Art. 10 — Il licenziamento disciplinare (senza preavviso né indennità) viene applicato nel caso di insubordinazione ovvero di qualsiasi mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di gerarchia, di fiducia, e di autorità che deve esistere fra il dipendente e i suoi superiori, nonché in caso di recidiva in mancanze punite con la sospensione dal lavoro.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per il rimprovero verbale, verranno applicati solo dopo avere udito le discolpe degli interessati.

Capitolo IV

Retribuzioni

Art. 11 — La misura della retribuzione del personale regolato dal presente contratto sarà determinata, anche per il periodo di prova, mediante la stipulazione di appositi accordi provinciali integrativi del presente contratto.

Nella determinazione della misura della retribuzione per le varie categorie di personale, le Organizzazioni non dovranno stabilire differenziazioni fra Aziende o categorie di Aziende.

Art. 12 — La retribuzione viene corrisposta mensilmente senza che peraltro tale sistema costituisca elemento che comunque possa incidere sulla natura del rapporto di lavoro.

Capitolo V

Orario, lavoro straordinario, assenze e congedi

Art. 13 — L'orario normale di lavoro effettivo è di 44 ore settimanali, suddiviso ordinariamente in 8 ore giornaliere.

Nelle giornate di sabato l'orario normale è di 4 ore nella mattinata, ferme le deroghe alla attuazione del sabato fascista determinate in base all'accordo interfederale del 28 febbraio 1936.

Non sono ammesse tolleranze all'orario di lavoro.

L'orario di lavoro viene ripartito in due turni determinati dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le Organizzazioni potranno determinare la suddivisione dell'orario in tre turni, nel qual caso al personale spetterà il rimborso delle spese tranviarie urbane per il terzo turno.

Fatta eccezione per il personale di cui al comma successivo, tra la fine dell'ultimo turno di lavoro e l'inizio del primo del giorno successivo, dovranno intercorrere non meno di 12 ore.

Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per i fuochisti e autisti che compiano lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30.

Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio, per le quali la legge consente lavoro domenicale, la Direzione potrà stabilire un turno per le prestazioni di lavoro in giorno

4068

domenicale, però nel limite di 3 ore, oltre il servizio di vigilanza o custodia, per il quale vale l'orario di cui al comma precedente.

Il lavoro eventualmente prestato nel giorno sabatico per il riposo settimanale dà diritto a ciò lo compie di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 14 — Le incumbenze ordinarie devono essere svolte entro l'orario normale. Ove le necessità del servizio lo esigano, è permesso in facoltà della Direzione di ottenere prestazioni straordinarie, ma non oltre le 12 ore settimanali. Le prestazioni straordinarie saranno compensate a parte con la paga senza maggiorazione del 15 %.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla Direzione o da persona dalla stessa delegata ed annotate su apposito registro o schede individuali.

Art. 15 — La retribuzione del lavoro straordinario ha luogo nel mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Nessun reclamo in merito a compensi per lavoro straordinario avrà valore ove non sia presentato entro i due mesi successivi a quello nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento.

Art. 16 — Nel giorno 21 aprile — Festa Nazionale del Lavoro — nessuna prestazione ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al personale, fatta eccezione per il servizio di vigilanza.

Art. 17 — Al personale che abbia almeno 12 mesi di servizio continuativo sono accordati nel corso dell'anno e secondo i turni stabiliti dalla Direzione, dei riposi feriali retribuiti la cui durata continuativa, comprensiva dei giorni di riposo domenicali e festivi, è stabilita nella seguente misura:

- giorni 7 per anzianità da 1 fino a 5 anni;
- giorni 10 per anzianità da 6 a 15 anni;
- giorni 15 per anzianità di oltre 15 anni.

Capitolo VI

Malattie

Art. 18 — Nel caso di malattia debitamente accertata, il dipendente ammalato avrà diritto alla conservazione del posto ed al salario per il periodo sotto indicato, trascorso il quale esso potrà essere licenziato secondo le norme e con le indennità stabilite dall'articolo 25:

a) un mese, dopo trascorso il periodo di prova e fino a sette anni di anzianità di servizio effettivo;

b) giorni 45, se l'anzianità sia da 8 fino a 15 anni compiuti;

c) mesi due, se l'anzianità superi i 15 e non i 20 anni compiuti;

d) mesi tre, se l'anzianità sia superiore ai 20 anni.

Però se l'assenza motivata da malattia non ecceda la durata di tre giorni, non sarà dovuta al dipendente la retribuzione.

Capitolo VII

Servizio militare

Art. 19 — La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto. L'Azienda corrisponderà all'interessato una indennità variabile da sette a quindici giornate di salario a seconda dell'anzianità di servizio.

Art. 20 — Chi lascia l'Azienda per richiamo alle armi o al servizio della M. V. S. N. ha diritto alla conservazione del posto.

In caso di richiamo alle armi, o di chiamata obbligatoria in servizio della M. V. S. N., verrà corrisposta la normale retribuzione per un periodo complessivo di 20 giorni all'anno.

Art. 21 — Chi abbia lasciato l'Azienda per richiamo alle armi, ha il dovere di ripresentarsi entro i 10 giorni dal collocamento in congedo, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto per sua inadempienza, salvo il caso di forza maggiore.

Capitolo VIII

Cessazione del rapporto

Art. 22 — La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire :

- a) per dimissioni dell'interessato ;
- b) per chiamata alle armi per obbligo di leva ;
- c) per scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto ;

d) per scioglimento del contratto da parte dell'Azienda con regolare disdetta ;

e) per morte.

Art. 23 — Le dimissioni devono essere presentate dal personale con preavviso di 7 giorni, salvo che al momento della presentazione intervenga uno speciale accordo con l'Azienda per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete solo il pagamento della retribuzione fino alla scadenza del preavviso, anche se l'Azienda lo esoneri in qualsiasi momento dal prestare servizio durante la decorrenza di esso.

Art. 24 — Quando la cessazione del rapporto avvenga ai sensi della lettera c) dell'art. 22, non spetta alcun preavviso né indennità.

Art. 25 — Quando la cessazione del rapporto avvenga ad iniziativa dell'Azienda e non per i motivi di cui al precedente art. 24, e dopo superato il periodo di prova di cui all'art. 2, dovrà darsi al dipendente un preavviso di 10 giorni o la retribuzione corrispondente.

Inoltre sarà corrisposta, per ciascun anno intero di servizio presso l'Azienda, una indennità commisurata alla paga normale secondo la seguente progressione :

sette giornate per ogni anno compiuto di servizio presso l'Azienda per i primi 20 anni ;

dieci giornate per ciascun anno di servizio dopo il 20°.

Art. 26 — La indennità di cui al secondo comma dello articolo precedente sarà corrisposta, in caso di morte, al coniuge ed ai congiunti fino al quarto grado viventi a carico,

fatta deduzione dell'importo corrispondente a quanto essi abbiano diritto di percepire per eventuali atti di previdenza compiuti con mezzi propri dall'Azienda.

Art. 27 — Sia nel caso di dimissioni, come nel caso di licenziamento, l'Azienda dovrà sempre rilasciare al dipendente, all'atto della cessazione del servizio, un certificato contenente l'indicazione della durata della prestazione e della natura delle mansioni affidategli.

Capitolo IX

Norme generali e di attuazione

Art. 28 — Il presente contratto nazionale di lavoro sostituisce ed assorbe i preesistenti trattamenti aziendali, salvo il caso di pattuizioni individuali o aziendali più favorevoli, le quali vengono conservate individualmente ai dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Per quelle Aziende che hanno finora adottato il sistema di pagamento della retribuzione per giornata lavorativa, il ragguaglio per la determinazione del salario negli accordi integrativi provinciali va fatto sulla base delle giornate lavorative.

Art. 29 — Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei modi di legge; ha la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga disdetto almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

Art. 30 — Gli accordi integrativi di cui all'art. 11 dovranno essere stipulati entro il periodo di quattro mesi dalla data di pubblicazione, ai sensi di legge, del presente contratto.

**Contratto provinciale integrativo del Contratto nazionale
di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale
di fatica delle Banche di interesse nazionale, delle
Aziende di credito e degli Istituti finanziari operanti
nella Provincia di Napoli**

*Il giorno 30 settembre 1938, XVI in Roma, fra le
seguenti Federazioni:*

— *Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito di
diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale, rap-
presentata dal suo Presidente On. Alfredo Bruchi;*

— *Federazione nazionale fascista delle Banche e Banchieri,
rappresentata dal Commissario Ministeriale Gr. Uff. Luigi
Candiani;*

— *Federazione nazionale fascista delle Banche popolari,
rappresentata dal suo Presidente Prof. Oddone Fantini;*

— *Federazione nazionale fascista degli Istituti finanziari,
rappresentata dal suo Presidente Gr. Uff. Avv. Vittorio
Carlo Vitali;*

e la

— *Federazione nazionale Fascista dei lavoratori dipendenti
da Istituti di diritto pubblico e dalle Banche di interesse
nazionale, rappresentata dal Commissario Ministeriale Dott.
Renato Rinaldi;*

nonchè la

— *Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende
di credito, rappresentata dal Cav. Uff. Benedetto Messina
per delega del Commissario Ministeriale Prof. Domenico
Pellegrini-Giampietro.*

Visto il contratto nazionale di lavoro per gli operai, guardie notturne e personale di fatica alle dipendenze delle aziende di credito, stipulato il 10 novembre 1936 - XV e pubblicato ai sensi di legge per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1937 - XV n. 102 parte 2.^a e per intero nell'allegato 1123 al fascicolo n. 152 in data 5 maggio 1937-XV del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni;

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto nazionale suindicato da valere per gli operai, guardie notturne e personale di fatica delle Banche di interesse nazionale, delle aziende del Credito e degli Istituti finanziari operanti nella Provincia di Napoli.

Art. 1 — La misura della retribuzione mensile per i lavoratori di età superiore ai 21 anni e che siano soggetti alla osservanza dell'integrale orario di lavoro stabilito dallo art. 13 del contratto nazionale, viene così fissata anche durante il periodo di prova:

a) autisti e operai	L. 625
b) guardie notturne.	» 600
c) uomini di fatica, pulizia e custodia	» 550
d) donne addette alla pulizia	» 375

Per i lavoratori che non abbiano compiuto il 21esimo anno di età le retribuzioni sopra stabilite sono ridotte del 20 %.

Le retribuzioni stabilite dal presente contratto si intendono al lordo delle trattenute di legge.

Art. 2 — Per le località non capoluogo di provincia, le retribuzioni di cui all'art. 1 del presente contratto sono ridotte del 15 %.

Art. 3 — Alla vigilia di Natale verrà corrisposta al personale una gratifica pari a dieci trentesimi della retribuzione mensile suindicata.

Detta gratifica non è aggiuntiva di quelle eventualmente corrisposte dalle aziende.

Art. 4 — I lavoratori soggetti ad un orario di lavoro inferiore a quello stabilito dall'art. 13 del C. N. sono retribuiti in base alle effettive ore di lavoro prestato.

La paga oraria si determina dividendo la misura delle retribuzioni fissata dai precedenti articoli in corrispondenza delle diverse mansioni, per il numero mensile di ore di lavoro (un dodicesimo di quello annuale) stabilito dall'art. 13 del C. N.

Art. 5 — Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, per temporanea assenza di questi, determinata da congedo, malattia o per riposo settimanale, oltre al riposo compensativo nel giorno successivo sarà corrisposto uno speciale compenso di L. 4,50 per ciascuna notte di sostituzione.

Art. 6 — I guardiani notturni che durante il servizio di guardia compiono il lavoro di pulizia, osserveranno l'orario massimo complessivo di ore 9,30 giornaliere e avranno ugualmente diritto alla retribuzione stabilita dal presente contratto per i guardiani notturni con esclusiva mansione di guardia.

Art. 7 — Al personale che disimpegna diverse mansioni per le quali l'art. 1 del presente contratto stabilisce una diversa retribuzione, sarà corrisposta la retribuzione fissata per la mansione prevalentemente esplicata.

Art. 8 — Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto nazionale di lavoro e che osservava in precedenza un orario di lavoro superiore a quello stabilito dall' art. 13 del contratto stesso, la eventuale eccedenza della paga già percepita in corrispettivo dell' orario più elevato preesistente, in confronto di quella stabilita dal presente contratto, sarà conservata individualmente ai singoli interessati come assegno « ad personam ».

Art. 9 — In attuazione dell' art. 5, secondo comma del contratto nazionale, si stabilisce che l' ammontare delle multe applicate al personale sarà versato a fine anno dalle aziende alla Federazione dei FF. di CC. a favore delle Opere del Regime.

Art. 10 — In attuazione dell' art. 28 del C. N. si stabilisce che il trattamento economico più favorevole derivante da pattuizioni individuali e aziendali viene conservato individualmente ai lavoratori già in servizio dal 20 maggio 1937-XV.

Art. 11 — Il presente contratto integrativo entra in vigore col 1.^o settembre 1938 - XVI; esso avrà la stessa durata e scadenza del C. N. di lavoro indicato in premessa, del quale forma parte integrante, valendo per sua disdetta l' eventuale disdetta del C. N. stesso.

**PROSPETTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI, GUARDIE NOTTURNE
E PERSONALE DI FATICA NELLE VARIE PROVINCE**

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
ALESSANDRIA											
dopo il periodo di prova . . .	2-8-1938	595,00	719,70	550,00	665,30	510,00	616,90	380,00	459,65	10 o/o per ogni anno in meno massimo 30 o/o	
durante il periodo di prova . . .		545,00	659,25	510,00	616,90	460,00	556,40	340,00	411,25		
ANCONA	9-12-1938	600,00	725,75	575,00	695,50	500,00	604,80	400,00	483,85	20 o/o	15 o/o

N. B. — Le colonne contrassegnate con il n. 1 indicano la retribuzione risultante dal contratto collettivo alla data di stipula.

Le colonne contrassegnate con il n. 2 indicano la retribuzione effettiva attuale, cioè maggiorata degli aumenti di legge successivamente intervenuti.

4663

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e agenti		Guardie notturne		Uomini di fatica di polizia e di custodia		Donne addette alla polizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
AVELLINO	30-8-1939	650,00	728,00	600,00	672,00	550,00	616,00	325,00	364,00	20 o/o	15 o/o
Ascoli Irpino - Atripalda - S. Angelo - Ieri Lombardi - Solofra		552,50	618,80	510,00	571,20	467,50	523,60	276,25	309,40		
BARI	29-12-1938	625,00	756,00	600,00	725,75	550,00	665,30	375,00	453,60	20 o/o	15 o/o
Andria - Altamura - Barletta - Bitonto - Castellana - Gioia del Colle - Grotto - Grotto Appulo - Minervino Murge - Mola di Bari - Mottola - Monopoli - Putignano - Ruvo di Puglia - Trani		531,25	642,60	510,00	616,90	467,50	565,50	318,75	385,55		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
BENEVENTO	29-8-1939	650,—	728,—	600,—	672,—	550,—	616,—	325,—	364,—	20 %	15 %
Airola - Guardia Sanframondi - Piedimonte d'Alife		552,50	618,80	510,—	571,20	467,50	523,60	276,25	309,40		
BOLOGNA	28-10-1938	650,—	786,25	650,—	786,25	590,—	713,65	375,—	453,60	20 %	15 %
BOLZANO	23-1-1939	600,—	725,75	580,—	701,55	500,—	604,80	360,—	435,45	20 %	15 %
BRINDISI	29-12-1938	600,—	725,75	585,—	707,60	520,—	629,—	360,—	435,45	20 %	15 %
Ceglie Messapico - Fasano - Fran- cavilla Fontana - Mesagne - Ostu- ni - S. Vito dei Normanni		510,—	616,90	497,25	601,45	442,—	534,65	306,—	370,15		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
CAGLIARI	3-11-1938	550,—	665,30	525,—	635,05	480,—	580,60	300,—	362,90	20 %	15 %
Carbonia - Lanusei - Oristano - S. Antioco	}	467,50	565,50	446,25	539,80	408,—	493,50	255,—	308,45		
CAMPOBASSO		29-8-1939	650,—	728,—	600,—	672,—	550,—	616,—	325,—	364,—	20 %
Agnone - Boiano - Isernia - La- rino - Termoli - Venafro	}	552,50	618,80	510,—	571,20	467,50	523,60	276,25	309,40		
CATANZARO		24-10-1939	550,—	616,—	510,—	571,20	460,—	515,20	300,—	336,—	20 %
Crotone - Cirò Superiore - Nicastro - Pizzo - Sambiasi - S. Giovanni in Fiore - Serra S. Bruno - Soverato	}	467,50	523,60	433,50	485,50	391,—	437,90	255,—	285,60		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
CHIETI	20-11-1939	630,—	705,60	610,—	683,20	590,—	660,80	440,—	492,80	15 %	15 %
Casalbordino - Casoli - Fara S. Martino - Istonio - Lama dei Pe- ligni - Lanciano - Ortona a Mare - S. Vito Chietino		535,50	599,75	518,50	580,70	501,50	561,65	374,—	418,85		
COSENZA	22-10-1939	550,—	616,—	510,—	571,20	460,—	515,20	300,—	336,—	20 %	15 %
Bisignano - Castrovillari - Paola - Rossano		467,50	523,60	433,50	485,50	391,—	437,90	255,—	285,60		
FIRENZE	10-10-1938	625,—	756,—	600,—	725,75	550,—	665,30	350,—	423,35	20 %	15 %
FIUME	28-12-1938	—	—	550,—	665,30	500,—	604,80	300,—	362,90	20 %	15 %

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
FOGGIA	29-12-1938	600,00	725,75	585,00	707,60	520,00	629,00	360,00	435,45	20 o/o	15 o/o
Ascoli Satriano - Cerignola - Lucera - Manfredonia - Margherita di Savoia - Monte S. Angelo - Sansevero - Vieste		510,00	616,90	497,25	601,45	442,00	534,65	306,00	370,15		
FROSINONE	24-6-1938	600,00	725,75	560,00	677,40	485,00	586,65	360,00	435,45	15 o/o	15 o/o
Atina - Cassino - Isola Liri - Pontecorvo - Roccasecca - Sora		510,00	616,90	476,00	575,80	412,25	498,65	306,00	370,15		
GENOVA	11-3-1938	675,00	816,50	625,00	756,00	550,00	665,30	425,00	514,10	20 o/o	15 o/o

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
L' AQUILA	15-10-1938	625,00	756,00	600,00	725,75	550,00	665,30	400,00	483,85	15 o/o	15 o/o
Alfedena - Avezzano - Castel di Sangro - Sulmona - Tagliacozzo		531,25	642,60	510,00	616,90	467,50	565,50	340,00	411,30		
LA SPEZIA	24-8-1938	570,00	699,45	530,00	641,10	470,00	568,50	360,00	435,45	20 o/o	15 o/o
LECCE	29-12-1938	600,00	725,75	585,00	707,60	520,00	629,00	360,00	435,45	20 o/o	15 o/o
Alezio - Casarano - Campi Salen- tina - Galatina - Gallipoli - Maglie - Nardò - Squinzano - Ugento		510,00	616,90	497,25	601,45	442,00	534,65	306,00	370,15		
LITTORIA	24-6-1938	675,00	816,50	625,00	756,00	525,00	635,05	415,00	502,00	15 o/o	15 o/o
Fondi - Formia - Gaeta - Minturno		573,75	694,00	531,25	642,60	446,25	539,80	352,75	426,70		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di polizia e di custodia		Donne addette alla polizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
LIVORNO	10-10-1938	575,00	695,55	550,00	665,30	500,00	604,80	300,00	362,90	20 o/o	15 o/o
MATERA	29-12-1938	575,00	695,55	560,00	677,40	500,00	604,80	340,00	411,25	20 o/o	15 o/o
Irrina - Pisticci - Palazzo S. Gervasio - Stigliano		488,75	591,20	476,00	575,80	425,00	514,10	289,00	349,55		
MILANO	4-5-1938	700,00	846,75	650,00	786,25	590,00	713,65	425,00	514,10	15 o/o	15 o/o
NAPOLI	30-9-1938	625,00	756,00	600,00	725,75	550,00	665,30	375,00	453,60	20 o/o	15 o/o
Aversa - Caserta - Maddaloni - Marcianise - Sessa Aurunca - Castellammare di Stabia - Cagnano - Piano di Sorrento - S. Agnello - Sorrento-Frattamaggiore-Ciugliano		531,00	642,60	510,00	616,90	467,00	565,50	318,75	385,55		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capiluogo di provincia
		Artisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
Acerra - Afragola - Anacapri - Ba- coli - Caivano - Capri - Casalnuovo di Napoli - Casoria - Ischia Porto - Pomigliano d' Arco - Pozzuoli - Procida - S. Giuseppe Vesuviano - Nola - Marigliano - Palma Cam- pania - S. Maria Capua Vetere - Capua - Torre Annunziata - Torre del Greco		531,25	642,60	510,00	616,90	467,50	565,50	318,75	385,55		
NUORO	3-11-1938	550,00	665,30	525,00	635,05	480,00	580,60	300,00	362,90	20 o/o	15 o/o
PERUGIA	10-10-1938	575,00	695,55	550,00	665,30	500,00	604,80	300,00	362,90	20 o/o	15 o/o
PESCARA	28-5-1939	648,00	725,75	621,00	695,55	540,00	604,80	432,00	483,85	20 o/o	15 o/o
Penne - Popoli - Torre dei Passeri		550,80	616,90	527,85	591,20	459,00	514,10	367,20	411,30		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
POTENZA	29-12-1938	575,—	695,55	560,—	677,40	500,—	604,80	340,—	411,25	20 %	15 %
Laponero - Lavello - Lauria Su- periore - Melfi - Moliterno - Muro Lucano - Rionero in Vulture - Ve- nosa - Viggiano		488,75	591,20	476,—	575,80	425,—	514,05	289,—	349,55		
REGGIO CALABRIA	30-9-1939	575,—	644,—	525,—	588,—	475,—	532,—	300,—	336,—	20 %	15 %
Caulonia - Gioia Tauro - Gioiosa Ionica - Locri - Oppido Mamertina - Palmi - Siderno Marina - Tauria- nova - Villa S. Giovanni		488,75	547,40	446,25	499,80	403,75	452,20	255,—	285,60		
ROMA	24-6-1938	750,—	907,20	680,—	822,55	630,—	762,05	450,—	544,30	15 %	15 %
SALERNO	21-9-1939	650,—	728,—	600,—	672,—	550,—	616,—	325,—	364,—	20 %	15 %
Amalfi - Angri - Battipaglia - Cava dei Tirreni - Eboli - Nocera Inferiore - Pagani - Polla - Sala Consilina - S. Severino Rota - Sapri- Sarno		552,—	618,80	510,—	571,20	467,—	523,60	276,—	309,40		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
SASSARI	3-11-1938	550,—	665,30	525,—	635,05	480,—	580,60	300,—	362,90	20 %	15 %
Colagianus - La Maddalena - Olbia - Ozieri - Tempio Pausania	}	467,50	565,50	446,25	539,80	408,—	493,50	255,—	308,45		
TARANTO		29-12-1938	625,—	756,—	600,—	725,25	550,—	665,30	375,—	453,60	20 %
Ginosa - Grottaglie - Manduria - Martina Franca - Sava	}	531,25	642,60	510,—	616,90	467,50	565,50	318,75	385,55		
TERAMO		28-5-1939	600,—	672,—	590,—	660,80	510,—	571,20	400,—	448,—	20 %
Giulianova (come per Teramo)		600,—	672,—	590,—	660,80	510,—	571,20	400,—	448,—		
Atri - Mosciano S. Angelo - Roseto degli Abruzzi - Tortoreto Stazione	}	510,—	571,20	501,50	561,65	433,50	485,50	340,—	380,80		

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di pulizia e di custodia		Donne addette alla pulizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
TERNI	24-6-1938	650,—	786,25	600,—	725,75	515,—	622,95	400,—	483,85	15 %	15 %
TORINO	2-8-1938	700,—	846,75	650,—	786,25	650,—	725,25	450,—	544,35	10 % per ogni anno in meno massimo 30 %	15 %
dopo il periodo di prova		650,—	786,25	600,—	725,75	550,—	665,30	420,—	508,05		
durante il periodo di prova											
TRIESTE	18-6-1938	650,—	786,25	600,—	725,75	550,—	665,30	375,—	453,60	20 %	15 %
dopo il periodo di prova		520,—	629,—	480,—	580,60	440,—	532,25	300,—	362,90		
durante il periodo di prova											

PROVINCIA	Data del contratto integrativo provinciale	Misura delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge								Riduzione per i lavoratori di età inferiore ai 21 anni	Riduzione per le località non capoluogo di provincia
		Autisti e operai		Guardie notturne		Uomini di fatica di polizia e di custodia		Donne addette alla polizia			
		1	2	1	2	1	2	1	2		
VENEZIA	3.2.1939	675,—	816,50	625,—	756,—	550,—	665,30	475,—	574,—	10 %	10 %
ZARA	28-5-1939	600,—	672,—	590,—	660,80	510,—	571,20	400,—	448,—	20 %	15 %

INDICE

Convenzione 29 novembre 1941 - XX per il personale di fatica con mansioni di usciere	pag. 3
Contratto collettivo 29 novembre 1941 - XX per gli operai, guardie notturne e personale di fatica	7
Contratto collettivo nazionale 10 novembre 1936 - XV	11
Contratto integrativo 30 settembre 1938 - XVI per la Provincia di Napoli	23
Prospetto delle retribuzioni degli operai, guardie notturne e personale di fatica nelle varie provincie	27

Banco di Napoli
DIREZIONE GENERALE

UFFICIO Personale
CIRCOLARE N. 162
NORMATIVA N. 6

Napoli, 28 aprile 1944 3 *XXI*



A TUTTE LE FILIALI ED
AGLI UFFICI DELLA CENTRALE

Indennità giornaliera di presenza

I.- Sono state recentemente concretate, in sede sindacale, le norme per la corresponsione, nel settore del credito, della speciale indennità giornaliera di presenza concessa, con decorrenza dal 21 corrente e per la durata della guerra, ai prestatori d'opera di tutte le categorie produttive.

Il contratto collettivo, che tali norme contiene, è in corso di perfezionamento.

Perchè le stabilite provvidenze abbiano sollecita attuazione, questa Direzione Generale ha determinato di far luogo al pagamento anche in pendenza degli adempimenti contrattuali, con riserva di emanare disposizioni integrative.

La suindicata indennità è di importo diverso in rapporto alla sede di lavoro: è, cioè, più elevata per i dipendenti addetti al lavoro in centri urbani che il Ministero dell'Interno abbia riconosciuto o riconosca soggetti ad offese nemiche; è meno elevata per i dipendenti che prestano servizio in località per le quali non sia intervenuto tale riconoscimento.

Essa varia anche in rapporto alla qualifica, al sesso ed all'età del dipendente.

In relazione a tali elementi di variazione, la misura dell'indennità è la seguente:

= 2 =

A - PERSONALE IN SERVIZIO IN LOCALITA' SOGGETTE AD OFFESE BELLICHE:

- 1°. Personale maschile con qualifica impiegatizia e personale maschile subalterno (dirigenti, funzionari, impiegati, commessi di cassa, uscieri ed equiparati):
 - L. 15, se abbia compiuto il 18° anno di età;
 - " 8, se sia di età inferiore ai 18 anni.
- 2°. Personale femminile con qualifica impiegatizia e personale femminile subalterno:
 - L. 8.
- 3°. Operai, guardie notturne e personale maschile di fatica:
 - L. 10, se abbiano compiuto il 18° anno di età;
 - " 6, se abbiano età inferiore ai 18 anni.
- 4°. Personale femminile di fatica:
 - L. 6.

La indennità nella misura di sopra riportata è dovuta anche ai dipendenti che prestino servizio in località non dichiarate soggette ad azioni nemiche purchè risultino residenti, da data anteriore al 21 aprile XXI, in località per le quali la dichiarazione sia stata emessa e che giornalmente si trasferiscano dalla loro residenza alla sede di lavoro.

Al 20 corrente, il riconoscimento ministeriale è stato reso per i centri indicati nell'elenco che si alliga alla presente.

B - PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO IN LOCALITA' NON SOGGETTE AD OFFESE BELLICHE:

- 1°. Personale maschile con qualifica impiegatizia e personale maschile subalterno:

./.

= 3 =

- L. 8, se abbia compiuto il 18° anno di età;
- " 4, se sia di età inferiore ai 18 anni.
- 2°. Personale femminile con qualifica impiegatizia e personale femminile subalterno:
 - L. 4.
- 3°. Operai, guardie notturne e personale maschile di fatica:
 - L. 6, se abbia compiuto il 18° anno di età;
 - " 3, se sia di età inferiore ai 18 anni.
- 4°. Personale femminile di fatica:
 - L. 3.

Qualora una località non compresa nell'elenco alligato sia successivamente dichiarata soggetta ad offese nemiche, la decorrenza della più elevata indennità sarà quella indicata dalla dichiarazione del Ministero dell'Interno.

o

II.- Per la corresponsione della indennità, nell'una o nell'altra delle riportate misure, vanno tenute presenti ed osservate queste essenziali norme:

4058

- 1° - salvo quanto è detto al successivo n° 2, la indennità è dovuta per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata del servizio prestato, salvo che la parziale assenza sia imputabile a colpa del dipendente;
- 2° - la indennità è dovuta in caso di assenza per infortunio; in caso di assenza per malattia, è dovuta solo a decorrere dal quarto giorno;
- 3° - se il lavoratore presti servizio alle dipendenze di più datori di lavoro (ipotesi, questa, che non può ritenersi verificabile per il personale dell'Istituto), la indennità spett

./.

= 4 =

ta una sola volta ed è tenuto a corrisponderla il datore di lavoro presso il quale ha luogo la prestazione di opera di maggior durata, salvo rivalsa proporzionale verso gli altri;

4°-a nessun titolo e per nessun effetto l'indennità fa parte della retribuzione; di essa, quindi, non deve esser tenuto conto ai fini dei contributi sindacali, dei contributi e delle prestazioni di previdenza e di assistenza e ad ogni altro fine comunque connesso al rapporto di lavoro.

Le indennità nella misura di cui alla lettera B del paragrafo I è a totale carico delle aziende.

L'indennità nella misura di cui alla lettera A è del pari a carico delle aziende per una quota eguale a quella della citata lettera B; la differenza sarà rimborsata da apposita Cassa a carattere mutualistico gestita dall'I.N.P.S., alla quale le aziende stesse dovranno versare un contributo mensile di L. 50 per ciascun lavoratore. Le modalità di versamento e di rimborso saranno successivamente rese note.

o

III.-Le Direzioni delle Filiali autonome (escluse quelle operanti in Napoli) restano autorizzate a disporre ed a far eseguire entro il 30 corrente il pagamento al personale dipendente delle indennità maturate a decorrere dal 21 detto, conformandosi a quanto di sopra si è promesso.

Il 30 di ciascun mese successivo disporranno e faranno del pari eseguire analogo pagamento, rimettendo poi a questa Direzione Generale, Ufficio del Personale - Sez. IV -, entro il 5 del mese seguente, elenchi conformi ai modelli che si alligano (uno per il personale impiegatizio e subalterno, l'altro per il

./.

= 5 =

personale di fatica); altra copia degli elenchi stessi sarà conservata dalle filiali; gli originali, con le firme di quietanza dei singoli interessati, dovranno essere inviati alla Ragioneria Generale.

Gli elenchi dovranno essere compilati e rimessi anche per i pagamenti che saranno effettuati per le indennità del mese corrente.

Dall'importo della indennità dovrà essere detratta la R.M., da accantonarsi in attesa di determinazioni dei competenti organi circa l'assoggettabilità o meno delle indennità stesse a tale imposta.

Per la imputazione ai vari conti le Filiali riceveranno tempestive istruzioni dalla Ragioneria Generale.

Per il personale addetto agli Uffici della Centrale ed alle Filiali di Napoli si fa riserva di provvedere non appena siano pervenuti chiarimenti in merito ai criteri di applicazione in relazione all'Accordo 9 marzo XXI.

Ogni quesito riguardante l'oggetto della presente circolare va formulato all'Ufficio del Personale, al quale è devoluta competenza esclusiva in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

4057

*Trigiani*All. N° 3

BANCO DI NAPOLI

Filiale di

LIQUIDAZIONE INDENNITA' GIORNALIERA (Personale con qualifica impiegatizia e subalterni)

N°	Grado	Cognome e Nome	Personale maschile		Personale femminile	Importo lordo	Ritenute per assenze	Imposta di R.M.	Netto a pag.
			Superiore ai 18 anni	Inferiore ai 18 anni					
					4053				

ZIONE INDENNITA' GIORNALIERA (Personale con qualifica impiegatizia e subalterno)								
Cognome e Nome	Personale maschile		Personale femminile	Importo lordo	Ritenute per assenze	Imposta di R.M.	Netto a pagare	Firme
	Superiore ai 18 anni	Inferiore ai 18 anni						
			4053					

Elenco delle località dove operano dipendenze dell'Istituto che sono
state riconosciute dal Ministero dell'Interno, fino al 20 Aprile
1943-III, come soggette ad offese nautiche -

=====

TORINO = MILANO = GENOVA = NAPOLI = REGGIO CALABRIA = POZZUOLI =
TORRE ANNUNZIATA = CASTELLANUOVE DI STABIA = POMIGLIANO D'ARCO =
REGINA = FORMICI = LA SPEZIA = CACLIANI = CROTONE = TORRE DEL GRE-
CO -

Banca di Napoli

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO PersonaleCIRCOLARE N. LETTERA CIRCOLARE

N.

AGLI UFFICI DELLA CENTRALE ED
ALLE FILIALI DI NAPOLINapoli 8 febbraio 1944 *A.*

00350

Con provvedimento del 13 gennaio 1944 allo scopo di sistemare definitivamente il trattamento economico del personale addetto alla Direzione Generale ed alle Filiali di Napoli ed per addivenire ad una semplificazione contabile delle liquidazioni mensili, è stato deliberato di variare come segue le sei tabelle riportate nella deliberazione consiliare del 19 agosto 1943 e portate a conoscenza di tutto il personale con Lettera Circolare del 24 agosto detto anno:

1. personale della Centrale e delle Filiali operanti in Napoli residente in Napoli:

con carico di famiglia

Dirigenti	£.	54.=	lorde di R.M.
Funzionari	"	40.=	" " " "
Impiegati	"	27.=	" " " "
Impiegate	"	27.=	" " " "
Subalterni	"	23.=	" " " "
Pers. di fatica maschile	"	17.=	" " " "
" " " " femminile	"	15.=	" " " "

senza carico di famiglia

Dirigenti	£.	38.=	lorde di R.M.
Funzionari	"	28.=	" " " "
Impiegati	"	23.=	" " " "
Impiegate	"	20.=	" " " "
Subalterni	"	23.=	" " " "
Pers. di fat. maschile	"	17.=	" " " "
" " " " femminile	"	13.=	" " " "

4053

- II. personale con carico di famiglia che, lontano da questa stabilmente risiede in Napoli, senz'altri membri della famiglia:

Dirigenti	£.	82.=	lorde di R.M.
Funzionari	"	65.=	" " " "
Impiegati	"	49.=	" " " "
Impiegate	"	49.=	" " " "
Subalterni	"	33.=	" " " "
Pers. di fat. maschile	"	22.=	" " " "
" " " " femminile	"	22.=	" " " "

./.

= 2 =

III. Personale che giornalmente si reca a prestar servizio nella località di ripiegamento di Uffici, sita oltre il perimetro del Comune di Napoli:

con carico di famiglia

Dirigenti	£. 98.=	lorde di R.M.
Funzionari	" 82.=	" " "
Impiegati	" 63.=	" " "
Impiegate	" 63.=	" " "
Subalterni	" 49.=	" " "
Pers.di fatica maschile	" 37.=	" " "
" " " femminile	" 36.=	" " "

senza carico di famiglia

Dirigenti	" 82.=	lorde di R.M.
Funzionari	" 70.=	" " "
Impiegati	" 59.=	" " "
Impiegate	" 53.=	" " "
Subalterni	" 49.=	" " "
Pers.di fat.maschile	" 37.=	" " "
" " " femminile	" 33.=	" " "

IV. personale che giornalmente si reca a prestar servizio nella località di ripiegamento di uffici sita nell'ambito del Comune di Napoli:

Dirigenti	£/67.=	lorde di R.M.
Funzionari	" 49.=	" " "
Impiegati	" 38.=	" " "
Impiegate	" 34.=	" " "
Subalterni	" 27.=	" " "
Pers.di fat.maschile	" 21.=	" " "
" " " femminile	" 20.=	" " "

senza carico di famiglia

Dirigenti	£. 51.=	lorde di R.M.
Funzionari	" 37.=	" " "
Impiegati	" 29.=	" " "
Impiegate	" 26.=	" " "
Subalterni	" 27.=	" " "
Pers.di fatica maschile	" 21.=	" " "
" " " femminile	" 19.=	" " "

V. a tutti gli impiegati di cui ai numeri III) e IV) è corrisposto un contributo di £. 1.10 per ogni chilometro, oltre il primo, che essi debbano percorrere a piedi, sia all'andata che al ritorno, dalla stazione alla ferrovia, tranvia o auto di normale arrivo fino al luogo al cui è sito l'Ufficio arretrato.

vi. dipendenti che, solo, o anche con la famiglia a carico, dopo il ripiegamento dell'Ufficio presso il quale prestano servizio, si siano trasferiti o si trasferiranno per risiedervi, nella località di ripiegamento dell'Ufficio o nel raggio di 9 km.

con famiglia a carico

Dirigenti	£. 120.=	lorde di R.M.	" " "
Funzionari	" 103.=	" " "	" " "
Impiegati	" 84.=	" " "	" " "
Impiegate	" 84.=	" " "	" " "
Subalterni	" 65.=	" " "	" " "
Pers. di fat. masch.	" 48.=	" " "	" " "
" " " femin.	" 47.=	" " "	" " "

senza carico di famiglia

Dirigenti	" 103.=	lorde di R.M.	" " "
Funzionari	" 91.=	" " "	" " "
Impiegati	" 79.=	" " "	" " "
Impiegate	" 76.=	" " "	" " "
Subalterni	" 65.=	" " "	" " "
Pers. di fat. masch.	" 48.=	" " "	" " "
" " " femin.	" 43.=	" " "	" " "

Con la deliberazione del 13 gennaio 1944 sono state fissate le seguenti norme:

- la suddetta indennità è di carattere provvisorio ed eccezionale;
- che essa non è un accessorio od una integrazione dello stipendio;
- che essa deve essere corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, salvo il periodo di congedo ordinario che è considerato quale servizio effettivo, ed il caso di malattia debitamente accertata dal Banco, durante la quale essa è corrisposta dal quarto giorno in poi;
- che tutte le assenze per qualsiasi causa escludono dal godimento di essa;
- che le maggiori indennità previste per il personale che giornalmente si reca a prestar servizio in Uffici decentrati e ripiegati, sono corrisposte per ogni giornata in cui l'impiegato compie il viaggio per raggiungere la sede provvisoria di lavoro o per farne ritorno;
- che, a decorrere dal 1° febbraio 1944, il grado di Vice Direttore, in conformità delle disposizioni regolamentari del Banco, deve considerarsi come facente parte nella categoria "personale direttivo";
- che per percepire le somme di cui al n. II° l'impiegato con carico di famiglia deve risiedere lontano da questa stabilmente e solo cioè senz'altri membri di famiglia, in Napoli.

4052

= 4 =

Ciascun dipendente, all'atto, dovrà riempire e far tenere al preposto del proprio ufficio e Filiale da cui dipende una dichiarazione sui moduli già inviati, nella quale precisi la situazione propria e della famiglia in relazione alla ipotesi su enunciata, fornendo dettagliati elementi che consentano lo esercizio di idoneo controllo ed assumendo l'obbligo di denunciare immediatamente ogni variazione. -

Con la diretta conoscenza che abbiano o assunte - ove occorra - sollecite informazioni, i preposti esprimeranno il loro parere sul contenuto delle dichiarazioni, annotandolo su ciascuna di esse. -

Le eventuali successive variazioni, su denuncia dei dipendenti, dai singoli preposti agli Uffici ed alle Filiali dovranno essere tempestivamente comunicate a quest'Ufficio - Sezione IV - per gli ulteriori provvedimenti.

Per il personale diurnista e di fatica le Filiali riceveranno da quest'Ufficio gli elenchi nominativi con la indicazione della somma mensile a ciascuno spettante.

Circa le trattenute per assenze da praticare dal prossimo mese di marzo, riteniamo opportuno precisare che esse vanno calcolate per ogni giornata in base all'indennità giornaliera lorda prevista dai n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente lettera circolare - e da quella del 28 aprile 1943 (indennità giornaliera di presenza).

Le trattenute stesse verranno operate conglobandole con quelle per il supplemento di servizio attivo indennità di rappresentanza e di rischio, tenendole però, sempre distinte sul recto del mod. 19/11.

p/ 11 DIRETTORE GENERALE
Fir/to LIRARIO

2039

Banco di Napoli

DIVISIONE GENERALE

UFFICIO Personale

STIPENDI N° 20
N° 1111 " 3

BANCO DI NAPOLI - ROMA
21 SET 1944
POSIZIONE

NUMERO 104.1.04

BANCO DI NAPOLI
009531 21.07.1944

A TUTTE LE FILIALI ED ANNI FFUCI
DELLA CENTRALE

p/ aumento del 70% sulle
attuali indennità di pissioni
e trasferimenti -

Vi comunico che, nella tornata dell'8 marzo 1944 il Consiglio di Amministrazione, in attesa che la Camera riceva radicale risoluzione e sistemazione non appena avrà avuto termine l'attuale conflitto, ha ritenuto opportuno di aumentare, in analoga e quanto è stato praticato per gli stipendi, del 70% le indennità di missione e di trasferimento fissandoli conseguentemente nella seguente misura:

a) indennità giornaliera di trasferimento e di missione di cui allo art. 48 del vigente Regolamento del Personale:

Grado	2° e 3°	234.40	4051
"	4° " 5°	138.80	
"	6° " 7°	138.80	
"	8° " 9°	142.80	
"	10°	122.40	
"	11°	102.40	

b) accessori ai trasferimenti:

- 1) una giornata di diaria per ogni persona di famiglia per tutta la durata del viaggio e nella stessa misura di quella stabilita secondo il grado del dipendente;
- 2) compenso per la domestica L. 55.4
- 3) " " ogni persona di famiglia dalla residenza alla stazione ferroviaria o viceversa " 10.50 al yr.
compenso a 4.10 per intallaggio " 23.80
- 4) " " per 0.10 per trasferi " 2.05
- 5) mento masserizie

In caso di trasferimento e sin quando perverranno le attuali contingenze, in base al preventivo delle spese di trasporto da presentare

p/ aumento del 70% sulle
attuali indennità di missioni
e trasferimenti -

Vi comunico che, nella tornata dell'8 marzo 1944 il Consiglio di Amministrazione, in attesa che la storia riceva radicale risoluzione e sistemazione non appena avrà avuto termine l'attuale conflitto, ha ritenuto opportuno di aumentare, in analoga e quanto è stato praticato per gli stipendi, del 70% le indennità di missione e di trasferimento fissandoli conseguentemente nella seguente misura:

a) indennità giornaliera di trasferimento e di missione di cui allo art. 48 del vigente Regolamento del Personale:

Grado	2° e 3°	L.	234.70
"	4° " 5°	"	133.30
"	6° " 7°	"	103.80
"	8° " 9°	"	111.80
"	10°	"	122.40
"	11°	"	102.-

4051

b) accessori ai trasferimenti:

1) una giornata di diarie per ogni persona di famiglia per tutta la durata del viaggio e nella stessa misura di quella stabilita secondo il grado del dipendente;

2) compenso per la domestica	L.	65.-
3) " " ogni persona di famiglia dalla residenza alla stazione ferroviaria o viceversa	"	10.50 al Vr.
4) compenso a Q.le per inballaggio	"	23.80
5) " " " per Q.le per trasferimenti masserizie	"	2.05

In caso di trasferimento e sin quando perverranno le attuali contingenze, in base al preventivo delle spese di trasporto da presentare per la preventiva approvazione a quest'Ufficio, sarà consentite, caso per caso, l'integrale rimborso delle suddette spese in luogo di quello di cui ai n. 4 e 5 della presente circolare.

Le predette indennità e compensi s'intendono al lordo dell'imposta del 3.20% e comprensivi dell'aumento provvisorio del 20% precedente stabilito.

./.

Nessuna innovazione è apportata all'ammontare del doppio decimo che continuerà ad essere gravato dell'imposta di R.F. del 3.20% (aliquota dell'8%).

Poichè la decorrenza delle nuove indennità è fissata al 1° novembre 1943 tutti gli eventuali diritti possono essere regolarmente istanzati alla ns/ Ragioneria Generale Sezione V, che provvederà al più presto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a pagare la differenza spettante a ciascun ns/ dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Illegible signature

Banco di Napoli LABOR

ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATA NELL'ANNO 1588
CAPITALE E RISERVE L. 1.636 MILIONI
DIREZIONE GENERALE: NAPOLI

SEDE DI ROMA

UFFICIO B.I.
SEZIONE Personale
I

Roma, 5/8/1944 194

Spett. COMMISSIONE ALLIATA DI CONTROLLO
Sottocommissione del I Gruppo - A.P.C. 394

ROMA

Ci è pervenuto ieri il foglio 21 luglio u.s. con il quale ci vengono richieste diverse notizie relative alla situazione economica degli impiegati, per potere affrontare l'esame dei problemi che interessano i lavoratori.

In merito, comunichiamo che buona parte dei dati elencati li abbiamo dovuti richiedere alla nostra Direzione Generale, residente in Napoli, la quale soltanto è in possesso di tutti gli elementi necessari.

E però, ci riserviamo di dare esauriente risposta a detta nota 21 s.m. al più presto possibile.

Distinti saluti .

BANCO DI NAPOLI-SEDE DI ROMA

12 AUG 1944

A. C. C.

4050

TRANSLATION : LATORRACA

BANCO DI NAPOLI

Rome, 5 August, 1944

To A.C.C. Labor Sub-Commission
A.P.O. 394

We have received your note dated 21 July 1944 in which you asked information regarding the economic status of employees, to facilitate examination of problems that concern the workers.

Regarding the above we submit that our General Direction in Naples is in possession of all the statistics necessary.

Nevertheless we shall do our best to answer your note as quickly as possible.

Regards

BANCO DI NAPOLI

4049

2044